



Regione Lombardia



Provincia di Lecco

Comune di Cassago Brianza

Regolamento edilizio

Luglio 2024

Studio Coppa
governo integrato del territorio

L'amministrazione comunale:

Sindaco

Roberta Marabese

Assessore Urbanistica / Lavori Pubblici

Norberto Puricelli

Responsabile procedimento

Ing. Marta Liberali

Progettisti:

Studio Coppa
governo integrato del territorio

P.T. Lorenzo Coppa

Con la collaborazione di:

Arch. Antonio Meroni

Mariano Comense (Co) – via XX Settembre 54/E - www.studiocoppa.com

031.749860 - C.F. CPPLNZ80A10C933E – P.IVA 03022910131

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Articolo 1 - Disposizioni generali	Pag. 1
Articolo 2 - Definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi	Pag. 1
Articolo 3 - Disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia	Pag. 1
Articolo 4 - Definizione degli interventi edilizi	Pag. 1
Articolo 5 - Destinazioni d'uso	Pag. 1
Articolo 6 - Procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi	Pag. 1
Articolo 7 - Soggetti abilitati alla presentazione dei titoli edilizi	Pag. 2
Articolo 8 - Modulistica unificata	Pag. 3
Articolo 9 - Requisiti generali delle opere edilizie (rimando alla disciplina di settore)	Pag. 3
Articolo 10 - Disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale (rimando alla disciplina di settore)	Pag. 3
Articolo 11 - Normativa tecnica (rimando alla normativa di settore)	Pag. 4

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

<i>TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI</i>	Pag. 4
Capo I - SUE, SUAP e Organismi Consultivi	Pag. 4
Articolo 12 - Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)	Pag. 5
Articolo 13 - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	Pag. 5
Articolo 14 - Conferenza dei Servizi	Pag. 5
Articolo 15 - Commissione Edilizia	Pag. 5
Articolo 16 - Commissione per il paesaggio	Pag. 5
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi	Pag. 5
Articolo 17 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	Pag. 6
Articolo 18 - Certificato di destinazione urbanistica	Pag. 6
Articolo 19 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	Pag. 6
Articolo 20 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	Pag. 6
Articolo 21 - Certificato di idoneità alloggio	Pag. 7
Articolo 22 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	Pag. 8
Articolo 23 - Pareri preventivi	Pag. 9
Articolo 24 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	Pag. 9
Articolo 25 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	Pag. 9
Articolo 26 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	Pag. 9
Articolo 27 - Concorsi di urbanistica e di architettura e sponsorizzazioni	Pag. 9

<i>TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI</i>	Pag. 11
Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori	Pag. 11
Articolo 28 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori	Pag. 11
Articolo 29 - Sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza e altro	Pag. 11
Articolo 30 - Comunicazioni di fine lavori	Pag. 11
Articolo 31 - Occupazione di suolo pubblico	Pag. 11
Articolo 32 - Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto	Pag. 12
Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori	Pag. 12
Articolo 33 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori	Pag. 12
Articolo 34 - Punti fissi di linea e di livello	Pag. 12
Articolo 35 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	Pag. 12
Articolo 36 - Cartelli di cantiere	Pag. 13
Articolo 37 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni	Pag. 13
Articolo 38 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze	Pag. 14
Articolo 39 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	Pag. 14
Articolo 40 - Disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	Pag. 15
Articolo 41 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	Pag. 15
<i>TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI</i>	Pag. 16
Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio	Pag. 16
Articolo 42 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	Pag. 16
Articolo 42.1 - Soppalchi	Pag. 16
Articolo 43 - Compatibilità ambientale	Pag. 17
Articolo 43.1 - Contenimento dei consumi energetici	Pag. 17
Articolo 43.1.1 - Serre e logge bioclimatiche	Pag. 17
Articolo 43.1.2 – Impianti di produzione di energia termica – Pannelli solari termici - Geotermia	Pag. 18
Articolo 43.1.3 – Impianti di produzione di energia elettrica – Pannelli fotovoltaici	Pag. 18
Articolo 43.2 - Contenimento dei consumi idrici	Pag. 18
Articolo 43.3 - Invarianza idraulica	Pag. 20
Articolo 43.4 - Confort acustico	Pag. 20
Articolo 43.4.1 - Clima acustico	Pag. 20
Articolo 43.4.2 - Impatto acustico	Pag. 21
Articolo 43.4.3 - Mitigazioni acustiche	Pag. 21
Articolo 43.4.4 - Requisiti acustici passivi	Pag. 21

Articolo 43.4.5 - Piano di zonizzazione acustica	Pag. 21
Articolo 44 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	Pag. 21
Articolo 45 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	Pag. 22
Articolo 45.1 - Dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo	Pag. 22
Articolo 45.2 - Dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso commerciale	Pag. 23
Articolo 45.3 - Recupero locali sottotetto	Pag. 23
Articolo 46 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti ("Linee Vita")	Pag. 23
Articolo 46.1 - Accesso alla copertura	Pag. 23
Articolo 46.2 - Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati	Pag. 24
Articolo 46.3 - Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli	Pag. 24
Articolo 46.4 - Dispositivi di ancoraggio	Pag. 24
Articolo 46.5 - Le soluzioni adottate	Pag. 25
Articolo 46.6 - A lavori ultimati	Pag. 25
Articolo 46.7 - Edifici con estese superfici finestrate	Pag. 25
Articolo 46.8 - Informazioni	Pag. 25
Articolo 46.9 - Fascicolo dell'opera	Pag. 25
Articolo 47 - Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	Pag. 26
Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico	Pag. 26
Articolo 48 - Strade	Pag. 26
Articolo 48.1 - Strade private	Pag. 27
Articolo 49 - Portici	Pag. 27
Articolo 50 - Piste ciclabili	Pag. 27
Articolo 51 - Aree per parcheggio	Pag. 28
Articolo 52 - Piazze e aree pedonalizzate	Pag. 29
Articolo 53 - Passaggi pedonali e marciapiedi	Pag. 30
Articolo 54 - Passi carrai ed uscite per autorimesse	Pag. 30
Articolo 55 - Chioschi/dehors su suolo pubblico	Pag. 31
Articolo 56 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi, gazebo e dehors posizionati su suolo pubblico e privato	Pag. 31
Articolo 57 - Recinzioni	Pag. 31
Articolo 57.1 - Recinzioni di carattere temporaneo di fondi agricoli finalizzate al contenimento di bestiame al pascolo e alla stabulazione	Pag. 33
Articolo 57.2 - Recinzioni di carattere temporaneo per la protezione di orti familiari	Pag. 33
Articolo 57.3 - Muri di sostegno e di controriva	Pag. 33
Articolo 58 - Numerazione civica	Pag. 34
Articolo 59 - Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette	Pag. 34
Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente	Pag. 34
Articolo 60 - Aree verdi	Pag. 34

Articolo 61 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale	Pag. 36
Articolo 62 - Orti urbani	Pag. 36
Articolo 63 - Parchi e percorsi in territorio rurale	Pag. 37
Articolo 64 - Sentieri	Pag. 37
Articolo 65 - Tutela del suolo e del sottosuolo	Pag. 37
Articolo 66 - Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano	Pag. 38
Articolo 67 - Connessione alla rete verde comunale	Pag. 38
Articolo 68 - Bonifiche e qualità dei suoli	Pag. 39
Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche	Pag. 40
Articolo 69 - Approvvigionamento idrico	Pag. 40
Articolo 70 - Depurazione e smaltimento delle acque	Pag. 40
Articolo 71 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	Pag. 42
Articolo 72 - Distribuzione dell'energia elettrica	Pag. 43
Articolo 73 - Distribuzione del gas	Pag. 43
Articolo 74 - Ricarica dei veicoli elettrici	Pag. 43
Articolo 75 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	Pag. 44
Articolo 76 - Telecomunicazioni	Pag. 44
Articolo 77 - Rete di illuminazione pubblica	Pag. 44
Articolo 78 - Illuminazione esterna negli spazi privati	Pag. 44
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico	Pag. 45
Articolo 79 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	Pag. 45
Articolo 80 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	Pag. 45
Articolo 81 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	Pag. 46
Articolo 82 - Allineamenti	Pag. 46
Articolo 83 - Piano del Colore	Pag. 46
Articolo 84 - Coperture degli edifici	Pag. 47
Articolo 85 - Illuminazione pubblica	Pag. 47
Articolo 86 - Griglie ed intercapedini	Pag. 47
Articolo 87 - Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici	Pag. 48
Articolo 88 - Serramenti esterni degli edifici	Pag. 48
Articolo 89 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	Pag. 48
Articolo 90 - Cartelloni pubblicitari	Pag. 49
Articolo 91 - Muri di cinta	Pag. 49
Articolo 92 - Beni culturali e edifici storici	Pag. 49
Articolo 93 - Cimiteri monumentali e storici	Pag. 50
Articolo 94 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	Pag. 50

Capo VI - Elementi costruttivi	Pag. 50
Articolo 95 – Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche	Pag. 50
Articolo 96 – Serre bioclimatiche	Pag. 51
Articolo 97 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	Pag. 51
Articolo 98 – Coperture, canali di gronda e pluviali	Pag. 51
Articolo 99 – Strade e passaggi privati e cortili	Pag. 51
Articolo 100 – Cavedi, pozzi luce e chiostre	Pag. 51
Articolo 101 – Intercapedini e griglie di aerazione	Pag. 52
Articolo 102 – Recinzioni	Pag. 52
Articolo 103 – Materiali, tecniche costruttive degli edifici	Pag. 52
Articolo 104 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza	Pag. 52
Articolo 105 – Piscine	Pag. 52
Articolo 106 – Altre opere di corredo agli edifici	Pag. 53
 <i>TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO</i>	 Pag. 53
Articolo 107 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio	Pag. 53
Articolo 108 – Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori	Pag. 53
Articolo 109 – Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari	Pag. 53
 <i>TITOLO V - NORME TRANSITORIE</i>	 Pag. 54
Articolo 110 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio	Pag. 54
Articolo 111 – Disposizioni transitorie	Pag. 54
 <i>TITOLO VI – REQUISITI UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE AD ATTIVITÀ LUDICO/RICREATIVE E ATTIVITÀ GINNICO/SPORTIVE E FORMAZIONE FISICA</i>	 Pag. 54
Articolo 112 - Campo di applicazione	Pag. 54
Articolo 113 - Numero Massimo Utilizzatori	Pag. 55
Articolo 114 - Locali destinati alle attività	Pag. 55
<i>Articolo 114.1 - Caratteristiche strutturali</i>	Pag. 55
<i>Articolo 114.2 - Informazioni da esporre al pubblico</i>	Pag. 56
<i>Articolo 114.3 - Caratteristiche ambientali e microclimatiche</i>	Pag. 56
<i>Articolo 114.4 - Illuminazione</i>	Pag. 56
<i>Articolo 114.5 - Aerazione</i>	Pag. 56
Articolo 115 - Servizi Igienici, spogliatoi e docce per il personale	Pag. 56
<i>Articolo 115.1 - Blocco servizi per gli utenti</i>	Pag. 56
Articolo 116 - Locali di supporto	Pag. 58

Articolo 117 - Macchine, attrezzature, locali e impianti	Pag. 58
Articolo 118 - Locali tecnici	Pag. 58
Articolo 119 - Altre attività	Pag. 58
Articolo 120 - Norma di rinvio	Pag. 59

Allegati

<i>Allegato A - Tabella delle sanzioni amministrative (Articolo 109)</i>	<i>Pag. 60</i>
<i>Allegato B - DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI</i>	<i>Pag. 61</i>
<i>Allegato C - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE</i>	<i>Pag. 63</i>
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	Pag. 63
A.1 Edilizia residenziale	<i>Pag. 63</i>
A.2 Edilizia non residenziale	<i>Pag. 63</i>
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	<i>Pag. 64</i>
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	<i>Pag. 64</i>
A.5 Sottotetti	<i>Pag. 64</i>
A.6 Seminterrati	<i>Pag. 64</i>
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	Pag. 64
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	<i>Pag. 64</i>
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	<i>Pag. 65</i>
B.2.1 Fasce di rispetto stradali	<i>Pag. 65</i>
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)	<i>Pag. 65</i>
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	<i>Pag. 65</i>
B.2.4 Rispetto cimiteriale	<i>Pag. 65</i>
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)	<i>Pag. 65</i>
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)	<i>Pag. 65</i>
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori	<i>Pag. 65</i>
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	<i>Pag. 65</i>
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti	<i>Pag. 66</i>
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo	<i>Pag. 66</i>
B.3 Servitù militari	<i>Pag. 66</i>
B.4 Accessi stradali	<i>Pag. 66</i>
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	<i>Pag. 66</i>
B.6 Siti contaminati	<i>Pag. 67</i>
B.7 Intorni aeroportuali	<i>Pag. 67</i>

B.8	Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie	<i>Pag. 67</i>
B.9	Invarianza idraulica	<i>Pag. 67</i>

C. VINCOLI E TUTELE

C.1	Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	<i>Pag. 67</i> <i>Pag. 67</i>
C.2	Beni paesaggistici	<i>Pag. 68</i>
C.3	Rischio idrogeologico	<i>Pag. 68</i>
C.4	Vincolo idraulico	<i>Pag. 68</i>
C.5	Aree naturali protette	<i>Pag. 68</i>
C.6	Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità	<i>Pag. 68</i>
C.7	Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	<i>Pag. 69</i>
C.8	Tutela qualità dell'aria	<i>Pag. 69</i>

D. NORMATIVA TECNICA

D.1	Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	<i>Pag. 69</i> <i>Pag. 69</i>
D.2	Sicurezza statica e normativa antisismica	<i>Pag. 69</i>
D.3	Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	<i>Pag. 70</i>
D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	<i>Pag. 70</i>
D.5	Sicurezza degli impianti	<i>Pag. 70</i>
D.6	Prevenzione degli incendi e degli infortuni	<i>Pag. 70</i>
D.7	Demolizione o rimozione dell'amianto	<i>Pag. 72</i>
D.8	Contenimento del consumo energetico degli edifici	<i>Pag. 72</i>
D.9	Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	<i>Pag. 73</i>
D.10	Produzione di materiali da scavo	<i>Pag. 74</i>
D.11	Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	<i>Pag. 74</i>
D.12	Prevenzione inquinamento luminoso	<i>Pag. 74</i>
D.13	Obbligo installazione ricariche elettriche	<i>Pag. 74</i>

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1	Strutture commerciali	<i>Pag. 75</i>
E.2	Strutture ricettive	<i>Pag. 75</i>
E.3	Strutture per l'agriturismo	<i>Pag. 75</i>
E.4	Impianti di distribuzione del carburante	<i>Pag. 76</i>
E.5	Sale cinematografiche	<i>Pag. 76</i>
E.6	Scuole e servizi educativi	<i>Pag. 76</i>
E.7	Enti del Terzo settore	<i>Pag. 76</i>
E.8	Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	<i>Pag. 76</i>
E.9	Impianti sportivi	<i>Pag. 77</i>
E.10	Strutture termali	<i>Pag. 77</i>
E.11	Strutture sanitarie	<i>Pag. 77</i>
E.12	Strutture veterinarie	<i>Pag. 77</i>

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento è redatto secondo le disposizioni della *DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695 - Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio – tipo, di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

Articolo 2 - Definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi

1. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi (DTU) sono quelle di cui all'Allegato B alla *DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695*, contenute nell'Allegato B al presente Regolamento.
2. I parametri **non aventi** incidenza urbanistica (**NO** nella relativa colonna) trovano immediata applicazione con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. I parametri **aventi** incidenza urbanistica (**SI** nella relativa colonna) verranno applicati attraverso le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) dopo la sua definitiva approvazione.

Articolo 3 - Disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

1. Per le disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia si rimanda all'Allegato C alla *DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695*, e riportate nell'Allegato C al presente Regolamento.

Articolo 4 - Definizione degli interventi edilizi

1. Gli interventi edilizi sono definiti all'articolo 3 del *DPR 6 giugno 2001, n. 380*.

Articolo 5 - Destinazioni d'uso

1. Le destinazioni d'uso degli immobili o delle singole unità immobiliari, al fine di definire la loro forma di utilizzo, sono raggruppate nelle categorie funzionali elencate nel comma 1 dell'articolo 23-ter del *DPR 380/2001*:
 - a) residenziale;
 - a-bis) turistico - ricettiva;
 - b) produttiva e direzionale;
 - c) commerciale;
 - d) rurale.

Articolo 6 - Procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi

1. Costituiscono titolo per l'esercizio dell'attività edilizia, in funzione del tipo di intervento da effettuare e secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, il Permesso di Costruire (PdC), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ovvero i titoli sostitutivi acquisibili nei casi e nelle modalità previsti dalla legge, nonché la comunicazione per i mutamenti di destinazione d'uso.
2. I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi sono quelli contenuti nel Titolo II del *DPR 380/2001*, comprese le attività di edilizia libera.
3. Le attività di edilizia libera sono quelle contenute nel glossario di cui al *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DMIT) del 02/03/2018*, pubblicato nella GU n. 81 del 07/04/2018 e possono essere condotte senza alcun titolo abilitativo.
4. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di singole unità immobiliari non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche del PGT vigente ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del D.lgs 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.
5. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.

6. In generale, i mutamenti delle destinazioni d'uso dei fabbricati o delle singole unità immobiliari sono regolati dall'articolo 52 della Legge regionale 11/03/2005, n. 12.
7. Per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, deve essere presentata la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Comunicazione di Avvio Lavori (CAL), anche per consentire il controllo della scadenza della validità del titolo.
8. Il Responsabile del Servizio Area Tecnica è responsabile della vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza alle leggi del settore ed alle modalità esecutive del progetto presentato. Per il controllo durante l'esecuzione dei lavori si avvarrà del personale di Polizia Locale che avrà facoltà di effettuare sopralluoghi per constatare il regolare andamento dei lavori e la loro corrispondenza con il progetto approvato. Il predetto personale avrà libero accesso nel cantiere e dovrà ottenere dal direttore dei lavori tutti i chiarimenti necessari che verranno richiesti. Per tali necessità dovrà essere conservata in cantiere una copia del titolo abilitativo e dei disegni ad esso allegati.

Articolo 7 - Soggetti abilitati alla presentazione dei titoli edilizi

1. Sono legittimati a presentare titoli edilizi, tanto per il titolo originario, quanto per le relative varianti, i proprietari degli immobili e coloro i quali hanno titolo per eseguire i lavori oggetto dell'istanza, della comunicazione o della segnalazione.
2. Hanno titolo a presentare titoli edilizi i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
 - a) il proprietario dell'immobile;
 - b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
 - c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
 - d) l'usufruttuario e il titolare del diritto d'uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria; il titolo deve essere attestato nei casi sopraccitati dal certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (contratto redatto e trascritto a norma degli artt. 1350 e 2643 del Codice civile), da atto notarile con data non anteriore a tre mesi, oppure da autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000. Per gli interventi in aree PEEP e PIP tale certificato non è necessario, essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l'area. Altrettanto dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71;
 - e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
 - f) i locatari, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice civile;
 - g) l'affittuario agrario ed il concessionario di terre incolte limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione; nei casi di cui alle lettere e), f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell'art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità, da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, o da autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000.
 - h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
 - il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;
 - l'assegnatario di terre incolte;
 - il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
 - il concessionario di miniere di beni demaniali;
 - colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;
 - i) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, TIM, Aziende Municipalizzate, ecc.) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento;
 - j) in luogo del titolare possono presentare domanda:
 - il delegato, il procuratore e il mandatario;
 - il curatore fallimentare;
 - il commissario giudiziale;
 - l'aggiudicatario di vendita fallimentare.

Articolo 8 - Modulistica unificata

1. La modulistica da utilizzare per la presentazione di istanze, comunicazioni e segnalazioni, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è quella della Regione Lombardia approvata con l'aggiornamento dei **moduli edilizi unificati e standardizzati compilabili**, in adeguamento alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e le relative descrizioni estese dei contenuti (*DdS n. 6326 del 12/05/2021, pubblicato sul BURL n. 20, Serie Ordinaria, del 18 maggio 2021*).
2. In caso di variazioni e/o integrazioni della modulistica di cui al precedente comma, verrà data comunicazione attraverso il sito internet istituzionale del Comune nell'area dedicata dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

Articolo 9 - Requisiti generali delle opere edilizie (rimando alla disciplina di settore)

1. I requisiti generali delle opere edilizie e le norme da rispettare per la loro realizzazione sono contenute nell'Allegato C alla *DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695*, e riportate nell'Allegato C al presente Regolamento. Per agevolare la consultazione di seguito si riportano i principali rimandi:
 - a. Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini: **paragrafo B1**
 - b. Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo): **paragrafo B2**
 - c. Servitù militari: **paragrafo B3**
 - d. Accessi stradali: **paragrafo B4**
 - e. Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante: **paragrafo B5**
 - f. Siti contaminati: **paragrafo B6**
 - g. Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie: **paragrafo B8**
 - h. Invarianza idraulica: **paragrafo B9**

Articolo 10 - Disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale (rimando alla disciplina di settore)

1. I beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), in linea generale vincolati con specifico Decreto ministeriale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del *DLgs 42/2004*, sono soggetti alla seguente disciplina di settore:
 - a. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte II
 - b. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e successive modificazioni, in particolare art. 25
 - c. Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 (*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008*)
2. I beni paesaggistici sono soggetti alla seguente disciplina di settore:
 - a. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte III
 - b. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio*)
 - c. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008*)
 - d. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*)
 - e. Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (*Legge per il governo del territorio*), in particolare articoli da 74 a 86

- f. Delibera della Giunta Regionale della Lombardia 22/12/2011, n. IX/2727 - *Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della DGR 2121/2006.*
3. Il procedimento di autorizzazione per gli interventi sui beni culturali di cui al precedente comma 1 è regolato dagli articoli 21 e 22 del Decreto legislativo 42/2004.
 4. La modulistica per la richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali di cui al precedente comma è reperibile nella sezione dedicata del sito istituzionale della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano.
 5. Oltre alla modulistica indicata dal SUE, le pratiche di autorizzazione paesaggistica, con procedimento "ordinario" (articolo 146 del DLgs 42/2004), per gli interventi nelle aree e sugli immobili di cui al precedente comma 2, dovranno essere corredate dagli elaborati e dalla relazione paesaggistica previsti dall'Accordo tra la Regione Lombardia e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, sottoscritto il 4 agosto 2006 e integralmente riportato nella DGR IX/2727 del 21/12/2011.
 6. La relazione paesaggistica dovrà essere elaborata nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR IX/2727 del 21/12/2011 e in conformità alle disposizioni di cui all'allegato specifico al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005.
 7. Oltre alla modulistica indicata dal SUE, le pratiche di autorizzazione paesaggistica, con procedimento "semplificato" (comma 9 - articolo 146 del DLgs 42/2004), dovranno essere corredate dagli elaborati e dalla relazione paesaggistica "semplificata" previsti dal DPR 31/2017.
 8. Per gli interventi sulle aree e sugli immobili ricompresi nelle aree di competenza del *Parco Valle Lambro* le istanze di autorizzazione paesaggistica dovranno essere indirizzate direttamente all'Ente Parco nel rispetto delle indicazioni e delle modalità stabilite dall'Ente stesso.

Articolo 11 - Normativa tecnica (rimando alla normativa di settore)

1. Le norme settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti, sono contenute nel capitolo D - Normativa tecnica, dell'Allegato C al presente Regolamento.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I - SUE, SUAP e Organismi Consultivi

Articolo 12 - Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) è costituito presso l'Ufficio Tecnico comunale del comune di Cassago Brianza e vi si accede esclusivamente attraverso l'area dedicata sul sito internet istituzionale del Comune stesso.
2. Le competenze, i compiti, le attribuzioni e le attività del SUE, sono quelle di cui all'articolo 5 del DPR 380/2001. In particolare, il SUE "... costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì, presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) definita dal regolamento di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160".

3. Le modalità di accesso al SUE, libero o mediante accreditamento per utilizzare l'area personale, sono indicate sulla homepage dell'area dedicata.
4. Tutte le attività del SUE sono gestite telematicamente, compresa la presentazione di pratiche edilizie.
5. I file di tutta la documentazione digitale dovranno rispettare il formato PDF/A, secondo lo standard ISO 19005-1:2005.
6. Qualora sia richiesta la firma digitale dei documenti, dovrà essere apposta in modalità CADES con estensione p7m.
7. In caso di necessità, per l'aggiornamento della cartografia comunale, potranno essere richiesti i necessari file in formato ERSI-SHP redatti con la struttura dei dati, adeguata agli standard nazionali dell'Allegato 1 del DPCM 10 novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici", definita con decreto della Direzione Generale Territorio Urbanistica della Regione Lombardia n. 3870 del 7 maggio 2012, allegato B e successive modifiche ed integrazioni del 29 dicembre 2013

Articolo 13 - Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), istituito in conformità alle disposizioni del DPR 07/09/2010, n. 160, è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale*).
2. Al SUAP si accede attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.
3. Ai sensi dell'articolo 97 della Legge regionale 12/2005, qualora i progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall'articolo 8 del DPR 160/2010, integrata dalle disposizioni di cui allo stesso articolo 97.

Articolo 14 - Conferenza dei Servizi

1. La conferenza dei servizi a scopi istruttori o decisori, è indetta e condotta secondo le modalità e con gli esiti disposti dagli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 241/90.

Articolo 15 - Commissione Edilizia

1. Il Comune di Cassago Brianza non si avvale della Commissione Edilizia. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio Edilizia Privata del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Cassago Brianza.

Articolo 16 - Commissione per il paesaggio

1. La Commissione per il paesaggio è istituita ai sensi e per le finalità dettate all'art. 81 della LR 12/2005. La composizione, la nomina, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione sono disciplinate dallo specifico regolamento comunale.

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

Articolo 17 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia può riesaminare, senza l'intervento del giudice, i propri atti/provvedimenti sul piano della legittimità, al fine di convalidarli, modificarli o annullarli.
2. Il riesame può essere avviato per iniziativa d'ufficio oppure attraverso un'istanza presentata da soggetti controinteressati, da altre Amministrazioni, da Enti erogatori di pubblici servizi, da soggetti portatori di interessi diffusi, che vi abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
3. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies della legge 241/90, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento della sua adozione.

4. La Regione può annullare il permesso di costruire, relativo a interventi di nuova costruzione, ovvero di demolizione e ricostruzione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 50 della legge regionale 12/2005.

Articolo 18 - Certificato di destinazione urbanistica

1. Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) contiene le prescrizioni urbanistiche di una determinata area (o di un insieme di aree) del territorio comunale.
2. Il certificato è rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata a seguito di presentazione di richiesta utilizzando il modulo reperibile sul portale SUE, dove è anche indicato l'ammontare dei diritti di segreteria da versare.
3. Il certificato può essere richiesto dal proprietario o da un avente titolo.
4. In modo analogo può essere richiesto un certificato di "equipollenza" per classificare l'area secondo le definizioni delle "Zone Territoriali Omogenee" indicate dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 1444.
5. Il certificato è rilasciato in bollo per tutti gli usi consentiti.

Articolo 19 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. Il termine di validità del permesso di costruire o dei titoli equivalenti, non può superare la durata di tre anni dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori.
2. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, prima della scadenza, venga richiesta una proroga.
3. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.
4. Il rinnovo dei titoli abilitativi è consentito per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito attraverso la formazione di un titolo equivalente.
5. Ove necessario, si procederà al ricalcolo del contributo di costruzione.

Articolo 20 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. I proprietari sono obbligati a mantenere le costruzioni nelle condizioni igieniche e/o di sicurezza necessarie per la loro agibilità, in mancanza delle quali, possono essere dichiarati inagibili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. "I motivi che determinano la situazione di inabitabilità di un edificio, di un'unità immobiliare o di parte di essa sono:
 - 1) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - 2) alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box);
 - 3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
 - 4) requisiti di superficie e di altezza inferiori all'90% di quelli previsti dagli artt. 3.4.4, 3.4.5 del RLI;
 - 5) la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti dagli artt. 3.4.11 e seguenti del RLI;
 - 6) la mancata disponibilità di servizi igienici;
 - 7) la mancata disponibilità di acqua potabile;
 - 8) la mancata disponibilità di servizio cucina.

Un alloggio o parte di esso dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste."

3. Il Sindaco, quale autorità locale preposta alla tutela dell'igiene pubblica, previa verifica dello stato dei luoghi da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per gli aspetti igienico sanitari, dichiara con propria ordinanza contingibile ed urgente l'inagibilità dell'edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i

sopracitati requisiti e ne sospende l'uso fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.

4. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità (SCA) non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
5. Per gli elementi o requisiti igienico sanitari non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Titolo III del Regolamento di igiene tipo regionale di cui alla DGR del 25/07/1989 n.4/45266., di cui viene disapplicato l'art. "3.1.12 Dichiarazione di alloggio antigiuenico" ancorché non oggetto di nuova disciplina con il presente R.E.."

Articolo 21 - Certificato di idoneità alloggio

1. Il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio avviene in attuazione delle leggi nazionali e regionali concernenti: la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero; la disciplina regionale per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; le norme relative all'altezza minima e i requisiti igienico - sanitari dei locali d'abitazione. Il certificato di idoneità di alloggio viene richiesto dai cittadini extracomunitari che devono effettuare una delle seguenti domande:

- ricongiungimento familiare (ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. a) D.Lgs 25.07.1992 n. 286 e s.m.i.);
- coesione familiare (art. 30 D.Lgs 25.07.1992 n. 286 e s.m.i.);
- familiari al seguito (D.Lgs 25.07.1992 n. 286 e s.m.i.);
- assunzioni lavorative (ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. 394/99);
- permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo in favore dei familiari;
- ingresso per lavoro autonomo.

2. Il certificato d'idoneità dell'alloggio può essere richiesto:

- dal proprietario dell'alloggio;
- dal conduttore del relativo contratto di locazione.

3. Il titolo per cui viene presentata la domanda deve essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000 sul modello predisposto dall'amministrazione comunale o mediante copia del contratto di locazione o dell'atto di proprietà. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà essere corredata dalla copia di un documento d'identità o altro documento equipollente e in corso di validità del dichiarante, così come previsto dall'art. 35 del DPR 445/2000.

4. La domanda per il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio con apposta marca da bollo deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modello predisposto dall'amministrazione comunale e successivamente fatto pervenire all'Ufficio Protocollo corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria catastale dell'alloggio rilasciata dall'Agenzia del Territorio in scala;
- fotocopia della "dichiarazione di ospitalità" effettuata all'Autorità locale P.S. ai sensi dell'art. 7 T.U. sull'immigrazione (solo se il richiedente non è il titolare del contratto di locazione);
- n. 2 marche da bollo di € 16,00 (una da apporre sulla richiesta e una per il rilascio);
- una copia di un documento d'identità, o altro documento equipollente, di tutti i soggetti che risiedono o sono domiciliati nell'alloggio;
- fotocopia del libretto della caldaia;
- certificati di conformità dell'impianto, sottoscritto da un installatore abilitato iscritto alla Camera di Commercio:
 - idrico-fognario
 - elettrico
 - riscaldamento
 - adduzione gas

Qualora non sia possibile reperire le dichiarazioni di conformità, è possibile sostituirle (nei casi previsti) con la dichiarazione di rispondenza, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 22/01/2008 n. 37.

5. L'ufficio competente dell'amministrazione comunale istruisce la pratica e conclude il procedimento a seguito di un sopralluogo eventualmente accompagnato dall'ufficiale di Polizia Locale, determinando il numero delle persone per le quali l'alloggio risulta idoneo.

6. Nel caso in cui, a seguito delle risultanze delle verifiche condotte, nell'alloggio risultino residenti o domiciliati un numero di persone superiore rispetto a quello per cui l'alloggio risulta idoneo, l'ufficio procede comunque al rilascio

della certificazione apponendo sul certificato stesso il numero massimo di residenti, precisando il numero di persone presenti risultanti dallo stato di famiglia e dalla dichiarazione del richiedente.

7. Il certificato di idoneità alloggiativa non è rilasciato nel caso in cui dall'istruttoria l'alloggio risulti destinato ad un uso diverso da quello di civile abitazione. Il diniego è comunicato al richiedente in forma scritta.
8. Nel caso in cui è richiesto un nuovo certificato di idoneità dell'alloggio per lo stesso immobile, per il quale è stata precedentemente rilasciata certificazione di idoneità alloggiativa non più in corso di validità, la richiesta potrà essere eventualmente corredata da una dichiarazione che nulla è cambiato nello stato dell'immobile.
9. *Vano utile*: Un vano viene individuato quale utile solo se dispone di illuminazione e aerazione diretta dall'esterno. I vani sottotetto, mansardati, interrati e seminterrati, denominati tali in planimetria, possono essere considerati vani utili qualora possiedano le caratteristiche idonee ad essere individuati come vani e non come accessori.
10. *Termine di conclusione del procedimento per il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio*: Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", il procedimento per il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio si conclude in trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
11. Il termine di cui al precedente comma inizia a decorrere dalla data di presentazione/arrivo al protocollo della domanda, completa di tutti gli allegati richiesti.
12. Nel caso in cui gli elementi dichiarati dal richiedente non corrispondano ai dati in possesso dell'amministrazione comunale ovvero non sia presentata la documentazione di cui ai precedenti commi, il soggetto richiedente è invitato all'integrazione della domanda. In tal caso, i termini di conclusione del procedimento s'interrompono e riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.
13. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il certificato emesso sia ritirato dal richiedente ovvero senza che il richiedente produca la documentazione richiesta, il procedimento s'intende archiviato e deve essere presentata una nuova domanda.
14. *Validità del certificato d'idoneità dell'alloggio*:
 - Il certificato d'idoneità dell'alloggio ha validità sei mesi dalla data del rilascio, così come previsto dall'articolo 41 comma 1 del DPR 445/2000.
 - L'interessato può richiedere, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio competente al rilascio, copia del certificato.

Articolo 22 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi (Art. 43 - co. 1 - LR 12/2005).
2. Le tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, riportate in apposite tabelle, sono stabilite con delibera del Consiglio Comunale, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni.
3. Gli oneri di urbanizzazione sono corrisposti al momento del rilascio del permesso di costruire o all'atto della presentazione di titolo sostitutivo o equivalente.
4. Su richiesta dell'interessato, la somma può essere rateizzata con le modalità e le garanzie stabilite con delibera del Consiglio Comunale.
5. Il costo di costruzione è determinato dalla Giunta Regionale (Art. 48 - co. 1 - LR 12/2005).
6. Per la determinazione del contributo sul costo di costruzione si applicano le disposizioni dell'articolo 48 della Legge regionale 12/2005.
7. Il contributo sul costo di costruzione, determinato all'atto del rilascio, ovvero per effetto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.
8. Per gli interventi a carattere produttivo, oltre agli oneri di urbanizzazione, è dovuto anche il contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 23 - Pareri preventivi

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia fornisce indicazioni e chiarimenti preliminari all'eventuale presentazione formale di istanze comprese quelle per la formazione di piani attuativi, segnalazioni o comunicazioni, secondo le modalità e le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3bis, della Legge regionale 12/2005.

Articolo 24 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, in caso di accertato pericolo per la pubblica incolumità emana le necessarie ordinanze contingibili ed urgenti per l'immediata rimozione delle cause che lo hanno generato.
2. In caso di assoluta urgenza e necessità, dovuta a pericolo imminente per l'incolumità privata e pubblica comprovato da apposita certificazione redatta da tecnico abilitato, possono essere eseguite le opere strettamente necessarie a rimuovere la situazione di pericolo, dandone immediata comunicazione al Sindaco e al Responsabile dei Servizi Tecnici.
3. Entro quindici giorni dall'inizio dei lavori di messa in sicurezza, l'avente titolo deve presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia l'istanza per la loro regolarizzazione attraverso idoneo titolo abilitativo.
4. In assenza di tale adempimento o nel caso di accertamento della mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, le opere eseguite saranno considerate senza titolo con le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
5. Nel caso in cui l'esecuzione delle opere sia avvenuta in adempimento di ordinanza sindacale contingibile ed urgente, il soggetto attuatore non è tenuto a munirsi di preventivo titolo abilitativo ma deve comunicare, prima dell'avvio dei lavori, all'Amministrazione Comunale quali interventi intenda realizzare per ottemperare all'ordine ricevuto, onde consentire il controllo sulla congruità ed adeguatezza degli stessi.

Articolo 25 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono normati dalle Leggi 241/1990 e 190/2012 e s.m.i., e dai Decreti Legislativi 33/2013 e 126/2016 e smi. In particolare, il Comune rende accessibili sul proprio sito internet o sul portale del SUE:
 - la modulistica per ogni procedimento edilizio, unitamente all'elenco degli atti e documenti da allegare;
 - le circolari, le disposizioni, le determinazioni e gli atti attinenti l'attività edilizia e la sua disciplina nonché l'elenco completo della documentazione richiesta e le modalità operative delle procedure;
 - l'elenco dei procedimenti riguardanti le richieste di formazione del titolo abilitativo;
 - l'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche presentate;
 - i nominativi del Responsabile del Procedimento e del Dirigente ai quali è attribuito il potere sostitutivo nel caso di inerzia nella conclusione del procedimento;
 - l'organigramma delle strutture competenti per i procedimenti.
2. Per le modalità di accesso agli atti si rimanda a quanto disposto dalla Legge 241/90.

Articolo 26 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Gli atti di governo del territorio, come rimarcato dalla Legge regionale 12/2005, devono essere caratterizzati dalla pubblicità e trasparenza delle attività pianificatorie, nonché aperti alla partecipazione diffusa dei Cittadini e delle loro associazioni alla formazione processi decisionali.
2. I processi di partecipazione nell'iter di definizione degli strumenti di governo del territorio (PGT e piani di settore correlati) e relative valutazioni ambientali strategiche (VAS), sono attivati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e secondo le forme e modalità più consone ai contenuti di ciascun atto.

Articolo 27 - Concorsi di urbanistica e di architettura e sponsorizzazioni

1. I concorsi di urbanistica e di architettura, qualora indetti da soggetti pubblici o privati per sostenere la qualità dei progetti, dovranno rispettare le norme di settore e le disposizioni degli Ordini e dei Collegi professionali.
2. Gli Ordini e Collegi professionali potranno essere coinvolti anche per la formazione del bando di concorso.
3. La procedura del concorso dovrà essere gestita da un Responsabile Unico del Concorso (RUC) nominato dal proponente l'intervento. Il RUC dovrà, con uno specifico Documento di Concorso, fornire ai concorrenti:

- le condizioni, le procedure, le regole del concorso e i criteri di valutazione delle proposte, raccolti nel bando di concorso elaborato sulla base degli schemi prodotti dagli Ordini e dalle associazioni professionali o dagli Uffici Comunali;
 - le regole urbanistico/edilizie vigenti;
 - il quadro dei vincoli e dei condizionamenti eventualmente insistenti nell'area;
 - la scheda - programma del concorso ("linee guida").
4. Il RUC acquisisce preventivamente il parere degli Uffici, anche mediante richiesta di convocazione di Conferenza dei Servizi qualora necessaria, e della Commissione Comunale per il Paesaggio sulle "Linee Guida" del concorso da fornire ai concorrenti.
 5. Il RUC dovrà garantire il corretto svolgimento del concorso e l'adeguata pubblicità dell'iniziativa e dei suoi esiti anche con la pubblicazione in un'apposita pagina del sito web del Comune di Cassago Brianza.
 6. La Giuria del concorso sarà composta da un minimo di cinque giurati e dovrà essere composta in maggioranza da progettisti. La maggioranza dei componenti la giuria (3/5) sarà scelta liberamente dal proponente; i rimanenti (2/5) saranno scelti sulla base delle terne fornite su specifica richiesta dagli Ordini professionali.
 7. L'esito del concorso sarà riportato su apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Giuria, da allegare alla pratica edilizia o agli elaborati di Convenzione nel quale sono esplicitati i fattori qualificanti del progetto che hanno motivato la scelta del vincitore.
 8. L'esito del concorso di progettazione non condiziona l'istruttoria del progetto da parte degli Uffici comunali, e/o le valutazioni successive della Commissione per il Paesaggio, ma queste ultime non dovranno comunque discostarsi dalle valutazioni dai medesimi già espresse sulle "Linee Guida" di cui al punto 3 del presente articolo.
 9. Le iniziative di sponsorizzazione vengono individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al dirigente oppure nel corso dell'anno; la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.
 10. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto mediante il quale l'Ente (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga di fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.
 11. La scelta dello sponsor è effettuata mediante il regolamento dei contratti previsto dall'Ente, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso che viene pubblicizzato mediante pubblicazione nell'albo pretorio, inserimento dati nel sito internet dell'Ente, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
 12. L'avviso deve contenere, in particolare: l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione; l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario e le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione. Quest'ultima deve essere presentata in forma scritta con l'indicazione del bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare e l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio preposto che tramite una commissione esaminatrice o di gara, procede alla verbalizzazione delle operazioni di valutazione delle offerte, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
 13. Successivamente vi è l'adozione, da parte del competente dirigente, di una determinazione per prendere atto dei risultati della commissione esaminatrice o di gara e per la conseguente assegnazione della sponsorizzazione.
 14. La gestione della sponsorizzazione viene infine regolata mediante la sottoscrizione di un accordo/contratto di sponsorizzazione tra lo sponsor e l'ente, sottoscritto dal competente dirigente e nel quale si stabilisce:
 - il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Articolo 28 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori

1. La data di inizio dei lavori deve essere comunicata al SUE nei tempi e con le modalità disposte per ciascun tipo di titolo abilitativo.
2. Per la comunicazione della data dell'inizio dei lavori, qualora non indicata nel modello originario di richiesta, comunicazione o segnalazione, deve essere utilizzato l'apposito modello unificato.
3. Anche i mutamenti di destinazione d'uso di cui al precedente articolo 6, comma 4, senza l'esecuzione di opere, devono essere comunicati al SUE utilizzando l'apposito modulo.
4. Nel caso si rendesse necessario differire la data di inizio dei lavori già comunicata, deve essere prodotta una nuova comunicazione nel rispetto, comunque, della tempistica prevista dal titolo abilitativo.

Articolo 29 - Sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza e altro

1. La sostituzione o l'integrazione di soggetti responsabili o coinvolti deve essere segnalata al SUE.
2. In caso di assenza del Direttore dei Lavori, a seguito di dimissioni o altro motivo, il titolare del provvedimento deve sospendere i lavori dandone comunicazione al SUE. I lavori potranno essere ripresi solamente dopo la segnalazione della nomina di un nuovo direttore.
3. La cessione dell'immobile connesso al titolo abilitativo comporta la necessaria comunicazione al SUE del nuovo soggetto titolare accompagnata dalla richiesta di voltura del titolo stesso. Tale voltura non comporta il riesame del titolo abilitativo e non può essere richiesta oltre il termine di validità dello stesso.

Articolo 30 - Comunicazioni di fine lavori

1. Il termine entro il quale le opere oggetto di Permesso di Costruire o SCIA alternativa al Permesso di Costruire devono essere ultimate, non può superare i tre anni dalla data inizio dei lavori o da quella di efficacia della SCIA alternativa. Decorso tale termine il titolo decade di diritto per la parte non eseguita fatta salva la possibilità, per il solo permesso di costruire, di richiederne, prima della scadenza, la proroga nei casi e con le modalità previste dalla normativa.
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata conservano efficacia per tre anni a decorrere dal deposito, senza possibilità di prorogare tale termine.
3. La comunicazione di fine lavori deve essere presentata al SUE (o al SUAP, in caso di attività produttive) entro quindici giorni dall'ultimazione delle opere eseguite con titolo il abilitativo dal titolare congiuntamente al direttore dei lavori, accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa.
4. Per le opere eseguite con CILA che abbiano modificato l'assetto planimetrico delle unità immobiliari, con la comunicazione dovrà essere presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale.
5. Nel caso in cui i lavori non siano ultimati nel termine di cui al comma 1, dovrà essere data comunicazione di fine lavori "parziale" presentando una relazione corredata da documentazione fotografica a firma del proprietario, del direttore dei lavori e dell'esecutore degli stessi, sullo stato dei lavori eseguiti alla data della predetta comunicazione.
6. Per i lavori non ultimati dovrà essere presentato un nuovo titolo abilitativo equivalente al titolo originario e in base alla tipologia degli interventi da eseguire. Ove necessario, si dovrà procedere al ricalcolo del contributo di costruzione.

Articolo 31 - Occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico o di uso pubblico, sia per l'esecuzione di lavori sia per attività commerciali temporanee o di deposito, deve richiedere apposita concessione agli Uffici competenti, utilizzando l'apposita modulistica o in modalità telematica tramite il portale Suap per l'attività economiche.
2. Per la disciplina relativa all'occupazione di suolo pubblico si rimanda al "Regolamento per le occupazioni di spazi pubblici e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" disponibile sul sito internet del Comune.

3. In caso di manomissione del suolo pubblico per l'esecuzione di lavori, posa di condotte o per allacciamento ai pubblici servizi, dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'Ente proprietario del suolo utilizzando l'apposita modulistica. La richiesta dovrà essere accompagnata da idonea cauzione a garanzia del perfetto ripristino dello stato dei luoghi

Articolo 32 - Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto

1. Qualsiasi attività di bonifica del suolo, sottosuolo o di manufatti edilizi esistenti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; (vedi: All. "C" - paragrafo B.6)

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Articolo 33 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Articolo 34 - Punti fissi di linea e di livello

1. I punti fissi devono sempre essere indicati sugli elaborati progettuali, riportati su una planimetria in scala adeguata e corredati da fotografie di riferimento.
2. Per le nuove costruzioni o per la ricostruzione di edifici demoliti, è possibile richiedere all'Ufficio Tecnico la definizione di punti fissi di linea (allineamento) e/o di livello (quota di riferimento).
3. Il costo e l'onere per la definizione dei punti fissi è a totale carico del richiedente.

Articolo 35 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezione per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).
2. In tutti i cantieri devono essere rispettate le norme riguardanti:
 - il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili;
 - la prevenzione incendi.
3. Deve inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private, nel rispetto degli orari di lavoro fissati dal Regolamento comunale o, in mancanza di questo, dalle norme nazionali o regionali in materia di tutela della quiete pubblica.
4. Salvo quanto più restrittivamente previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento del Cantiere e dal Regolamento Condominiale qualora si tratti di lavori all'interno di un edificio, a maggior tutela del vicinato, le attività di cantiere possono essere svolte nei seguenti orari:
 - nei mesi da ottobre ad aprile tra le ore 8.00 e le ore 18:30 nei giorni feriali, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
 - nei mesi da maggio a settembre tra le ore 7.30 e le ore 19.30 nei giorni feriali, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
5. Prima di dar corso a interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o privati, deve, previa comunicazione all'ufficio tecnico, essere recintata l'area impegnata dai lavori o, comunque, devono essere adottati i diversi accorgimenti tecnici adatti allo scopo.
6. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso: gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto al levare del sole o in caso di scarsa illuminazione naturale.

7. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno m 2,00 e risultare di buon materiale e resistenti; nelle zone caratterizzate da insediamenti antichi o di pregio paesaggistico, le recinzioni devono essere realizzate con pannelli lignei o metallici opportunamente trattati che garantiscano un adeguato decoro.
8. Quando le opere di chiusura comportino l'occupazione temporanea di area pubblica, deve essere preventivamente richiesta al Comune la relativa autorizzazione: se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.
9. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, deve essere presentata prima della scadenza al Comune, domanda di rinnovo della autorizzazione, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.
10. Il Comune ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
11. I fronti dei ponteggi verso strada vanno chiusi con teli, stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e provvisti di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
12. E' consentito addobbare il fronte verso strada dei ponteggi dei cantieri con teli resistenti con immagini pubblicitarie coerentemente con le disposizioni previste dal Regolamento Comunale relativo agli impianti pubblicitari.
13. Quando si debba far ricorso ai ponti di servizio aggettanti su spazi pubblici, questi devono risultare ad altezza non inferiore a m. 5,00 dal suolo, ove aggettanti su zone carrabili, e non inferiore a m. 2,50, ove aggettanti su spazi pedonali.
14. L'inosservanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione di cui al presente regolamento edilizio, fatta salva l'applicazione di altre misure ripristinatorie e/o sanzionatorie previste da specifiche normative.

Articolo 36 - Cartelli di cantiere

1. Nel cantiere deve obbligatoriamente essere affisso, in vista al pubblico, un cartello di dimensioni adeguate, contenente gli estremi del provvedimento, il nome del titolare dello stesso, del progettista, dell'impresa assuntrice dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, del responsabile di cantiere e del direttore dei lavori oltre quanto richiesto da eventuale normativa tecnica specifica.
2. L'assuntore dei lavori deve essere presente in cantiere o deve assicurare la presenza permanente in loco di persona idonea che lo rappresenti, quale responsabile di cantiere.

Articolo 37 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità del terreno deve essere assicurata in modo da evitare smottamenti che possano causare danni a persone o cose.
2. La sicurezza degli edifici e degli impianti limitrofi deve essere comunque verificata mediante idonee indagini geologiche ed operazioni di misura di monitoraggio, effettuate a cura del committente o dell'assuntore dei lavori, e comunque deve essere previsto nel piano di sicurezza in sede di progettazione, se necessario.
3. Ogni anomalia riscontrata nei valori di monitoraggio riguardanti infiltrazioni d'acqua od eventuali lesioni negli edifici, deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio tecnico comunale, fermo restando l'obbligo del committente o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
4. Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale autorizzazione al Comune.
5. Gli scavi e i lavori in genere devono garantire il rispetto degli impianti tecnologici esistenti e il mantenimento delle distanze di cui alla normativa di sicurezza e di legge. Salvo specifici accordi con il gestore degli impianti, gli stessi dovranno poter essere mantenuti in servizio. Eventuali spostamenti che si rendessero necessari per comprovate esigenze dell'utente, subordinatamente al parere del proprietario degli impianti, saranno a carico del richiedente.
6. I materiali di risulta dagli scavi, qualora non contaminati, possono essere riutilizzati in sito, utilizzati in qualità di sottoprodotti o smaltiti come rifiuti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Il proponente è tenuto a dichiarare le modalità di gestione prescelte all'atto della presentazione dei titoli edilizi o in variante agli stessi.
7. L'utilizzo dei materiali da scavo in qualità di sottoprodotti, esclusi dalla nozione di rifiuto, è ammesso nel rispetto di tutti i requisiti, delle modalità e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente che devono essere assolti

comunque prima dell'inizio dei lavori di scavo. Il titolare del provvedimento è tenuto a dare tempestiva informazione al Responsabile del procedimento urbanistico/edilizio in merito all'assolvimento degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti.

8. I materiali da scavo che il titolare del provvedimento non intende escludere dalla nozione di rifiuto, devono essere gestiti nel rispetto della disciplina normativa dei rifiuti e non necessitano di alcun atto di assenso preliminare.
9. Restano fermi gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti in merito al rinvenimento di eventuali potenziali contaminazioni ai sensi delle norme vigenti.
10. Nel caso di demolizioni è necessario che venga preventivamente accertata ed attestata dal tecnico progettista, ed allegata all'istanza di rilascio del titolo necessario per le demolizioni, l'assenza di materiali contenenti amianto, quali coperture, pavimentazioni e rivestimenti di impianti termici, serbatoi interrati e la presenza di altre fonti di potenziale pericolo.
11. Le attività di demolizione e la movimentazione dei materiali di risulta devono essere precedute da idonea bagnatura delle strutture e ove necessario andranno presidiate da apposite apparecchiature di nebulizzazione di acqua denominate "cannone nebulizzatore per abbattimento polveri" al fine di abbattere le polveri che si generano.

Articolo 38 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Fatti salvi i diritti dei terzi per le distanze dai confini, gli allineamenti verso gli spazi pubblici, le misure minime fissate da leggi o regolamenti e qualora non si eccedano le condizioni di seguito elencate, costituiscono tolleranze di cantiere:
 - scostamenti relativi alle misurazioni lineari:
 - per le misure inferiori o uguali a m. 5,00 lo scostamento non può essere superiore all'1,00% della misura lineare;
 - per le misure oltre m. 5,00 e fino a m. 30,00 per il calcolo dello scostamento si applica la seguente formula: $Y = (X + 20) / 5$, dove al posto di X viene inserita la misura lineare espressa in metri ed, eseguendo l'operazione indicata, si ricava Y che è il massimo scostamento ammissibile espresso in centimetri per la misura lineare inserita al posto di X.
 - per le misure superiori a m. 30,00 il massimo scostamento ammissibile è di cm.10;
 - le diverse soluzioni distributive all'interno dei singoli piani che comportino lo spostamento in pianta di quote della SL. del singolo piano inferiori al 5%, ferma restando la SL. complessiva.
2. Qualora entrambe le condizioni sopra elencate siano rispettate, non vi è l'obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici o comunicazioni e pertanto non sussiste la condizione di variante al progetto.
3. Alla SCIA per l'agibilità dovrà essere allegato uno specifico elaborato a dimostrazione che le eventuali modifiche apportate al progetto autorizzato rispettano gli scostamenti di cui ai precedenti commi ove ricorrano presupposti e condizioni.

Articolo 39 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Il committente delle opere si impegna a:
 - garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza di cui al D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'Articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", verificando l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
 - garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro subordinato, salute e sicurezza, nonché dei Contratti Collettivi di Lavoro stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
 - prevenire ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità per evitare danni all'ambiente e per evitare molestie a terzi;
 - adottare tutti gli opportuni accorgimenti atti a limitare l'inquinamento acustico e ad evitare l'inquinamento atmosferico e delle acque, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. il committente delle opere si obbliga a:

- presentare prima dell'inizio dei lavori la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. quando prevista e l'iscrizione all'elenco tenuto dalla Cassa Edile;
- presentare una dichiarazione che attesti di aver assunto la documentazione comprovante la regolarità contributiva e assicurativa di tutti i soggetti operanti in cantiere;
- presentare nel corso dei lavori notifica preliminare aggiornata con l'integrazione dei nominativi e dei dati identificativi di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere, ai fini dell'acquisizione del DURC, nonché indicazione del Contratto Collettivo applicato;
- trasmettere alla Cassa Edile di Lecco copia della notifica preliminare e di tutti i necessari aggiornamenti;
- affidare l'esecuzione di lavori edili esclusivamente ad imprese che applicano il CCNL dell'Edilizia iscritte alla Cassa Edile di Lecco o ad una delle Casse Edili CNCE di cui al sistema messa in rete della Regione Lombardia;
- dotare tutti i lavoratori presenti nel cantiere di un tesserino di riconoscimento.

3. Nei casi di accertamento di violazione degli obblighi relativi alla regolarità contributiva e retributiva, all'idoneità tecnico professionale, alla notifica preliminare di cui all'Articolo 100 e allegato XII del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. o all'iscrizione all'Elenco tenuto dalla Cassa Edile nonché di reiterata violazione delle disposizioni in materia di distacco internazionale di personale è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Articolo 40 - Disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. Chiunque, scavando nel proprio terreno o nell'altrui terreno, scopre oggetti archeologici, reliquie o altre costruzioni antiche, deve sospendere lo scavo, provvedere perché nessuno manometta i ritrovamenti e darne immediata notizia al Comune e alla competente Soprintendenza.
2. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico devono essere immediatamente comunicati e posti a disposizione degli enti competenti.
3. Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere richiesta ed eseguita indagine specifica. Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, all'Autorità Militare ed al Comando di Polizia Locale competente per zona. Nel caso in cui l'area debba essere sottoposta a procedimento di bonifica, la comunicazione deve essere inviata anche all'ufficio comunale competente per le bonifiche.

Articolo 41 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Nel caso gli interventi edilizi interessino spazi e impianti pubblici esistenti, entro il termine di ultimazione lavori deve essere ripristinato lo stato dei luoghi e la perfetta funzionalità degli impianti.
2. Durante i lavori devono essere sempre mantenuti in piena efficienza e fruibilità gli impianti e gli spazi pubblici adiacenti le aree di cantiere e potenzialmente interessati dalle attività edilizie in svolgimento, con particolare riferimento alla pulizia costante delle strade di accesso al cantiere.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, del titolare degli atti abilitativi; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni specifiche di legge, saranno rimosse coattivamente con le procedure previste dalla normativa vigente.

TITOLO III– DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio****Articolo 42 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici**

1. Gli edifici dovranno armonizzare il loro aspetto per quanto riguarda i materiali di rivestimento, le tinteggiature e le coperture all'ambiente circostante, con particolare riguardo alle caratteristiche dell'abitato e della località. Pertanto, nei progetti, tra gli altri dettagli, dovranno essere indicate espressamente le tinteggiature (tipi e materiali) ed i loro colori.
2. Gli interventi di nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti, ivi compresi i manufatti delle aziende erogatrici di pubblici servizi, in particolare se prospicienti spazi pubblici, devono garantire un corretto inserimento nel contesto urbano e paesaggistico.
3. Gli interventi sulle facciate devono essere realizzati con materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici.
4. Gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione, dovranno essere realizzati nel rispetto dei requisiti di igiene e salubrità contenuti nel presente Regolamento e nel Regolamento Locale di Igiene e dovranno conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell'ambiente, sicurezza nell'impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico. In merito agli specifici elementi o requisiti igienico sanitari, non disciplinati dal presente Regolamento Edilizio, per tutte le tipologie di edifici e di destinazioni d'uso, si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento Locale di igiene.
5. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso.
6. Ogni progetto di nuova costruzione, di ampliamento o ristrutturazione di fabbricati esistenti, dovrà essere corredato da particolari costruttivi in scala adeguata con l'abaco dei materiali da costruzione, di isolamento e di finitura e dei componenti fabbricati fuori opera.
7. Il progetto delle opere di sistemazione esterna, redatto su una planimetria in scala non inferiore a 1:200, dovrà comprendere le piantumazioni (esistenti e di nuovo impianto e quelle eventualmente da abbattere), con l'indicazione delle essenze, le aree a verde, i particolari costruttivi con l'abaco dei materiali di pavimentazione e delle eventuali opere di contenimento del terreno.

Articolo 42.1 - Soppalchi

1. L'altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,10; la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali. Con tali caratteristiche la superficie dei soppalchi, compresa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
2. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastante, sia compresa tra 2,30 m e 2,70 m, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale soppalcato.
3. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastante, sia pari o superiore a 2,70 m, la superficie del soppalco può raggiungere 3/4 della superficie del locale a condizione che sia la parte sottostante che la parte soprastante fruiscano di autonoma ed idonea aeroilluminazione.
4. Ove sia consentito realizzare soppalchi, le parti soprastanti devono avere il lato maggiore completamente aperto sugli spazi sottostanti e dotato di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m, in modo da garantire la continuità degli spazi sottostanti e sovrastanti.
5. Salvo il caso previsto al precedente comma 3, l'aeroilluminazione deve essere verificata per la somma delle superfici del locale soppalcato e del soppalco a condizione che le superfici finestrate siano distribuite in maniera tale da assicurare adeguati requisiti di aeroilluminazione naturale per entrambe le zone del soppalco. Nelle strutture non destinate alla residenza nel caso in cui la regolarità dell'aerazione non fosse verificata è ammessa, salvo specifiche regolamentazioni, l'integrazione con impianto di trattamento dell'aria munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle norme tecniche vigenti in relazione alla specifica attività prevista.

Articolo 43 - Compatibilità ambientale

1. Tutte le nuove costruzioni, quelle integralmente ristrutturate e l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno risultare compatibili in termini di sviluppo sostenibile e di salvaguardia dell'ambiente.
2. In generale, i materiali da costruzione dovranno essere muniti di certificato di provenienza e di conformità all'impiego a cui sono destinati, potenzialmente reimpiegabili in caso di sostituzione e, il più possibile, riciclabili.
3. La progettazione di qualsiasi intervento dovrà rispettare la normativa di settore per il contenimento dei consumi energetici e idrici, per la protezione del clima acustico, per il rispetto del ciclo idrico integrato, per la riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, per la riduzione del consumo di suolo e per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica.
4. Un edificio è sottoposto all'obbligo di installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al d.lgs. 28/2011 nelle seguenti ipotesi:
 - nuova costruzione;
 - demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
 - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che costituiscono l'involucro
 - in caso di ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.
5. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.lgs. 192/2005 (Allegato C del decreto regionale n.2456 dell'8.3.2017), esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In quest'ultima ipotesi, è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio ridotto rispetto alla soglia massima derivante dal rispetto del d.lgs. 192/2005 e dei relativi decreti attuativi.
6. L'entità della riduzione dell'indice di prestazione energetica che occorre ottenere in caso di impossibilità tecnica deve essere calcolata in base alla formula indicata al comma 8 del medesimo allegato 3 al d.lgs. 28/2011.
7. In attuazione delle disposizioni di cui alla DGR 7095 del 18.9.2017 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di Bacino Padano 2017", negli interventi di ristrutturazione degli edifici per i quali sia obbligatorio assicurare il raggiungimento degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui all'allegato 3 del D.lgs. 28/2011, non possano essere installati impianti di combustione a biomassa.

Articolo 43.1 - Contenimento dei consumi energetici

1. Le nuove costruzioni dovranno essere disposte con l'asse longitudinale posto sulla direttrice est - ovest, con eventuali tolleranze derivanti dal rispetto delle distanze dai confini e dalle strade o per il rispetto di allineamenti, con le facciate più lunghe rivolte a nord e a sud.
2. Le aperture poste sulle facciate rivolte a sud e a ovest dovranno essere dotate di apparati mobili per consentire l'ombreggiamento dei locali nei mesi estivi.

Articolo 43.1.1 - Serre e logge bioclimatiche

1. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei "volumi tecnici", non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
 - a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all'edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l'ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dal Piano delle Regole, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti.
 - b) La serra consenta una riduzione, da documentare, pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata.
 - c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo.
 - d) La serra non sia dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento.

- e) La superficie laterale della serra, fatto salvo gli elementi strutturali strettamente necessari, deve essere costituita da elementi trasparenti.
 - f) La serra deve essere dotata di parti apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro. Deve, in ogni caso, essere rispettata la distanza tra pareti finestrate prevista dalle NTA del Piano delle Regole.
2. I locali retrostanti le serre devono rispettare quanto previsto i requisiti di aerazione naturale e i requisiti di illuminazione naturale diretta. In particolare, ai fini del calcolo del rapporto aerante potranno essere conteggiati anche i serramenti che si aprono sulle serre esclusivamente qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- la serra sia dotata di serramenti facilmente apribili e fronteggianti il serramento che si vuole utilizzare per la verifica;
 - la verifica dei rapporti aeranti ed illuminanti dei locali con superfici finestrate aventi affaccio verso la serra bioclimatica dovrà essere effettuata considerando quale unico locale quello costituito dalla serra e dal locale retrostante. Ai fini della verifica del RI minimo dei locali retrostanti, il valore di superficie finestrata utile di tale locale andrà moltiplicato per il coefficiente di trasmissione della luce delle superfici a vetro con cui verrà costruita la serra. Tale coefficiente andrà opportunamente attestato dal produttore dei vetri e riportato all'interno degli elaborati progettuali.

Articolo 43.1.2 – Impianti di produzione di energia termica – Pannelli solari termici - Geotermia

1. Salvo diverse disposizioni nazionali o regionali, gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il contemporaneo rispetto della copertura da fonti rinnovabili, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
2. L'obbligo di cui sopra non si applichi qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria

Articolo 43.1.3 – Impianti di produzione di energia elettrica – Pannelli fotovoltaici

1. Salvo diverse disposizioni nazionali o regionali, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:
$$P = (1/K) * S$$
dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in mq, e K è un coefficiente (mq/kW) che assume il valore di 50. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui sopra sono incrementati del 10%.

Articolo 43.2 - Contenimento dei consumi idrici

1. In tutte le nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni totali dei fabbricati esistenti, dovrà essere previsto un idoneo impianto di recupero e riutilizzo dell'acqua piovana, eventualmente integrato nel sistema di invarianza idraulica, che possa soddisfare almeno il 50% di uno dei fabbisogni di cui alla tabella del seguente comma 6.
2. L'acqua recuperata, considerata non potabile e quindi non adatta al consumo umano, può essere reimpiegata per i seguenti usi:
 - irrigazione dei giardini
 - scarico cassette WC
 - impianti di lavaggio delle superfici di pertinenza
3. Gli impianti di recupero dell'acqua piovana per usi domestici diversi dal consumo umano devono essere dotati di una rete di distribuzione interna separata dalla rete di distribuzione dell'acqua destinata all'uso umano ed i punti di erogazione dovranno essere muniti di sistemi di chiusura a chiave tali da evitare usi impropri dai non addetti ai lavori.
4. In assenza di normativa nazionale o regionale, per la progettazione, il dimensionamento e la manutenzione degli impianti di recupero, occorre fare riferimento alla norma UNI/TS 11445/2012.

5. Per il calcolo del dimensionamento del sistema di accumulo, edifici di piccola/media dimensione, si ritiene sufficiente l'impiego del "metodo semplificato" che consiste nell'applicazione della formula $Q = \phi * P * A$, dove:

ϕ è il coefficiente d'afflusso

P è la precipitazione media annua, espressa in mm

A è la proiezione orizzontale della superficie di captazione, comprese le sporgenze della copertura, indipendentemente dalla sua forma e inclinazione

Q è il volume

Tabella del coefficiente di afflusso

Tipologia di copertura	ϕ
Copertura impermeabile a falde	0,8
Copertura impermeabile piana	0,7
Copertura permeabile (es. "tetto verde")	0,5
Copertura impermeabile a terra	0,7

Il dato sulle precipitazioni è consultabile sul sito di **ARPA Lombardia** (*Richiesta dati misurati*).

6. La richiesta di acqua ad uso diverso dal consumo umano è determinata applicando la seguente formula: $R = n * r * 365$, dove:

R è la richiesta espressa in litri

n è il numero degli utenti

r è la richiesta pro capite giornaliera (l/ab/giorno)

Nella tabella seguente si riportano i fabbisogni per utenza

Utenza	Fabbisogno giornaliero per persona	Fabbisogno annuale
WC in abitazione	40l	
WC negli uffici	30l	
WC negli edifici scolastici	20l	
Irrigazione per un mq di superficie nelle aree di pertinenza (<i>DTU 9 - superficie permeabile - SP</i>)		300 l/mq

7. L'impianto di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche è generalmente costituito dai seguenti componenti base:

- serbatoio
- filtro
- pompa
- eventuale integrazione con acqua potabile e seconda rete di condotte
- scarico di troppo pieno con valvola di non ritorno (collegato al sistema di invarianza idraulica)

8. I sistemi di accumulo possono essere collocati interrati o fuori terra, il luogo deve essere scelto anche in modo da proteggerla dalla luce e dagli sbalzi termici. Le aperture dei sistemi di accumulo devono permettere la manutenzione e l'ispezione periodica. Tutti i sistemi di accumulo devono avere un sistema di areazione schermato e di chiusure fissate in maniera tale da prevenire la contaminazione dell'acqua.

9. Qualora i sistemi di accumulo siano posizionati al di sopra delle abitazioni devono essere considerati i rischi di eventuali perdite, ad esempio adottando scarichi addizionali e pompe di aspirazione; qualora invece sistemi di accumulo fossero fuori terra devono essere coibentati e opacizzati in maniera tale da minimizzare i rischi di congelamento, riscaldamento e formazione di alghe.

10. I materiali impiegati per la costruzione dei sistemi di accumulo non devono influire negativamente sulla qualità dell'acqua contenuta e dell'ambiente circostante e devono essere adatti alle caratteristiche del terreno e del luogo di installazione. I materiali utilizzati devono garantire la tenuta all'acqua, senza favorire la proliferazione di agenti patogeni. Si considerano idonei ad esempio materiali plastici, materiali plastici fibro-rinforzati, calcestruzzo e acciai.
11. I vani o gli accessori, con altezza massima di m 2,40, che contengono apparecchiature, impianti o serbatoi, sono considerati volumi tecnici ai fini della verifica degli indici di edificabilità.
12. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo occorre fare riferimento alla norma UNI/TS 11445/2012.

Articolo 43.3 - Invarianza idraulica

1. Per il rispetto del principio di invarianza idraulica, per il dimensionamento dei sistemi da adottare e per i criteri di progettazione, occorre fare riferimento al regolamento regionale del 23/11/2017, n. 7 - "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio) e successivi aggiornamenti.
2. Nel sistema di invarianza idraulica può essere integrata la vasca di accumulo dell'acqua piovana di cui al precedente articolo 43.2.
3. In caso di recapito del troppo-pieno nel reticolo idrico principale o minore è necessario ottenere la concessione di occupazione ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione (reticolo minore di competenza comunale, reticolo principale di competenza regionale). La concessione è soggetta al pagamento del canone annuo secondo le vigenti tariffe stabilite dalla Regione Lombardia.

Articolo 43.4 - Confort acustico

1. Gli interventi edilizi disciplinati dal presente Regolamento devono garantire soddisfacenti condizioni di sonno, riposo e lavoro, e non arrecare danno alla salute.
2. Per quanto non previsto negli articoli seguenti si applica la normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico nazionale (Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e s.m.i., Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e s.m.i., Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 e s.m.i., Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142 e s.m.i., Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998 n. 459 e s.m.i.) e regionale (Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., DGR n. VII/8313 del 8 marzo 2002 e s.m.i.).

Articolo 43.4.1 - Clima acustico

1. Al fine di consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori, i progetti degli interventi di seguito elencati devono essere corredati da un Documento di valutazione previsionale del Clima Acustico, redatto da Tecnico competente in acustica ambientale nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico:
 - a) interventi di sostituzione (demolizione e ricostruzione);
 - b) interventi di nuova edificazione escluso l'ampliamento dei manufatti edilizi esistenti;
 - c) interventi di ristrutturazione urbanistica;
 - d) interventi di mutamento di destinazione d'uso, anche di singole unità immobiliari, in usi abitativi, attività scolastiche, ospedali, cliniche o case di cura.Per gli interventi da attuare mediante Piani o Programmi la proposta del piano o programma deve essere corredata dal Documento di valutazione previsionale del Clima Acustico.
2. La compatibilità degli interventi previsti nel precedente comma con il clima acustico preesistente nell'area deve essere verificata in corrispondenza dei fronti dell'edificio e delle eventuali pertinenze esterne in cui è prevista la permanenza di persone, fatto salvo quanto previsto dall'art.5, commi 3 e 5, del DPR 18 novembre 1998 n. 459 e dall'art. 6, commi 2 e 3, del DPR 30 marzo 2004 n. 142.
3. Gli asili nido, le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, le strutture sanitarie con degenza e le residenze per anziani, inseriti in nuove edificazioni che prevedono la compresenza di diverse funzioni urbane, devono essere collocati nella posizione di maggior tutela acustica dell'edificio, adottando tutte le azioni di mitigazione acustica necessarie e compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale.

4. Per gli asili nido e le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, inseriti in edifici esistenti o di nuova realizzazione che prevedono la compresenza di diverse funzioni urbane, deve essere rispettato almeno il valore limite di livello equivalente ponderato **A** pari a 50 dB(A) in periodo diurno, misurato in un intervallo non inferiore ad un'ora durante l'orario di fruizione della struttura scolastica indipendentemente dalla collocazione della stessa. Tali valori devono essere rispettati sia sulla facciata della porzione di immobile destinato all'uso specifico, sia sulle relative pertinenze esterne effettivamente utilizzate.
5. Per le strutture sanitarie con degenza e le residenze per anziani, inserite in edifici esistenti o di nuova realizzazione che prevedono la compresenza di diverse funzioni urbane, deve essere rispettato almeno il valore limite di livello equivalente ponderato **A** pari a 60 dB(A) in periodo diurno e pari a 50 dB(A) in periodo notturno, misurato in un intervallo non inferiore ad un'ora durante l'orario di fruizione della struttura sanitaria o residenza per anziani indipendentemente dalla collocazione della stessa. Tali valori devono essere rispettati sia sulla facciata della porzione di immobile destinato all'uso specifico (periodo diurno e notturno), sia sulle relative pertinenze esterne effettivamente utilizzate (solo periodo diurno).

Articolo 43.4.2 - Impatto acustico

1. Al fine di consentire la valutazione comparativa tra gli scenari ante e post operam, tutti gli interventi di cui all'art. 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 che comportano l'introduzione di sorgenti sonore fonti potenziali di inquinamento acustico, sia come sorgenti puntuali sia come traffico veicolare indotto, devono essere corredati da un Documento di Previsione di Impatto Acustico, redatto da Tecnico competente in acustica ambientale nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
2. La compatibilità di tali sorgenti sonore con i recettori deve essere verificata in corrispondenza degli ambienti abitativi.

Articolo 43.4.3 - Mitigazioni acustiche

1. La documentazione prevista dai precedenti articoli del presente capo deve contenere anche la descrizione delle azioni di mitigazione acustica finalizzate a ricondurre nei limiti previsti dalla normativa vigente le emissioni sonore prodotte dalle attività e/o dagli impianti, nonché, ove consentito dalla normativa vigente, l'indicazione delle misure previste per mitigarne gli effetti presso il ricettore fino al raggiungimento del rispetto di detti limiti.
2. L'efficacia delle azioni di mitigazione acustica deve essere accertata con verifiche strumentali al termine dei lavori.

Articolo 43.4.4 - Requisiti acustici passivi

1. Al fine di garantire la riduzione dell'esposizione al rumore negli ambienti abitativi, i progetti degli interventi di cui all'articolo 43.4.1 comma 1 lettere a), b), c), d) devono essere corredati da una relazione tecnica previsionale attestante il rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di requisiti acustici passivi.
2. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori degli interventi di cui al comma precedente, deve essere presentata una dichiarazione di conformità alle soluzioni tecniche indicate nel progetto.
3. Per tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente alla presentazione della richiesta/segnalazione dovrà essere allegata dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei limiti di legge vigenti in materia di requisiti acustici passivi relativamente alle sole partizioni (orizzontali/verticali) e/o agli impianti che siano ciascuno oggetto di intervento nella loro interezza.

Articolo 43.4.5 - Piano di zonizzazione acustica

1. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli si rimanda al rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme del vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

Articolo 44 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. "Per la progettazione di interventi per la prevenzione e mitigazione dell'esposizione al gas radon atti a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, va fatto riferimento alle indicazioni del "Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032" (PNAR) e smi.
2. Le misure delle concentrazioni di radon presenti negli edifici sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di radioprotezione di cui al D.Lgs. 101/20 e delle norme tecniche di applicazione, ed essere eseguite dai servizi ivi individuati. I valori dei livelli di concentrazione media annua di radon in aria indoor misurati, dovranno

rispettare i valori di riferimento previsti dal D.Lgs. 101/20 inoltre dovranno essere perseguiti il raggiungimento degli obiettivi specifici di riduzione dell'esposizione al gas radon previsti dal PNAR.

3. Tutte le opere di nuova costruzione, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria ed i cambi d'uso con opere che coinvolgono le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno, qualora i medesimi siano da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone o a luoghi di lavoro, sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire la riduzione dell'esposizione al radon, nonché il rispetto dei livelli di riferimento previsti dalla normativa vigente.
4. Nei nuovi edifici o per i vespai di nuova realizzazione, va garantita una altezza minima di 0,30 m e l'uniforme ventilazione del medesimo o del piano cantina, mediante due aperture non richiudibili aventi ciascuna superficie libera di almeno 0,03 m², per ogni 50 m² di superficie di pavimento del vespaio o del piano cantina, o frazione, e posizionate in modo da realizzare l'uniforme circolazione dell'aria. Per superfici maggiori del vespaio, tali aperture devono essere incrementate proporzionalmente, con il medesimo criterio. Per ciascuna cantina dovrà essere realizzata una superficie di ventilazione libera di 0,03 m², all'intradosso del solaio di copertura e comunicante con il corridoio di accesso, il quale deve essere munito di apertura di areazione libera verso l'esterno di almeno 0,06 m². In alternativa al vespaio, a valutazione del tecnico progettista, potranno essere adottate soluzioni costruttive che garantiscono l'ottenimento del medesimo livello di tutela igienico sanitaria. Altresì, ove tecnicamente realizzabile, deve essere prevista la possibilità di installare sistemi aggiuntivi di rimozione del gas radon, qualora si rendessero necessari, successivamente alla realizzazione dei lavori. La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulla probabilità di avere elevate concentrazioni di radon indoor nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia.
5. La conformità del progetto e degli interventi realizzati conformemente alle regole tecniche e ai criteri di realizzazione delle misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici, proposte dal "Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032, è asseverata dal progettista, in fase di presentazione del progetto, e dal direttore dei lavori, all'atto di presentazione della S.C.A. per l'agibilità.
6. Per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della L.R. 7/2017 e della LR 18/2019, si rimanda agli adempimenti ivi previsti."

Articolo 45 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, le norme di carattere igienico sanitario contenute nel presente articolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate agli usi specifici o comunque conformi alla previgente normativa, costituendo comunque obiettivo da perseguire il raggiungimento e comunque il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari preesistenti.
2. Su motivata e documentata richiesta possono essere ammesse soluzioni alternative a quelle previste dal presente articolo, purché tali soluzioni permettano il raggiungimento dello stesso obiettivo, asseverato dal progettista.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento d'Igiene.

Articolo 45.1 - Dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo

1. Tutti gli alloggi devono essere dotati di almeno un locale di servizio con i seguenti apparecchi igienico sanitari:
 - lavabo
 - bidet
 - WC
 - vasca da bagno o doccia.
2. Il locale bagno, con quattro apparecchi, deve avere una superficie minima di 4,00 mq. Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in locali diversi dovrà essere previsto un adeguato incremento di superficie per agevolare la loro fruibilità.
3. Il locale bagno deve essere separato dagli altri locali da un vano di disimpegno con superficie minima di 1,00 mq e delimitato da pareti a tutta altezza. E' da perseguire la realizzazione di locali bagno in cui l'abbattimento delle barriere architettoniche possa avvenire senza modifica degli elementi strutturali.
4. Un eventuale secondo bagno può avere l'accesso direttamente da una camera da letto.

5. L'altezza minima dei locali destinati a servizi igienici non può essere inferiore a m 2,40. Negli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, tale altezza può essere ridotta a m 2,10 con altezza minima in gronda di m 1,50.
6. Il locale bagno principale, con accesso dal disimpegno, deve essere dotato di una finestra apribile per l'aerazione con una superficie minima di mq 0,50.
7. I bagni ciechi devono essere ventilati attraverso sistemi di aspirazione forzata che assicurino un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, oppure 12 volumi ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

Articolo 45.2 - Dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso commerciale

1. I negozi per la vendita al dettaglio e gli esercizi commerciali in genere nonché gli uffici, devono disporre di almeno un servizio igienico per il titolare e per i dipendenti.
2. La dotazione minima del servizio igienico sarà costituita da un WC e da un lavabo.
3. Il servizio igienico dovrà avere accesso tramite un disimpegno o antibagno di adeguate dimensioni dove dovrà essere collocato un lavabo.
4. I servizi igienici degli esercizi commerciali e degli uffici dovranno essere commisurati al numero degli addetti secondo gli indici previsti dal RLI per le attività produttive.
5. Le attività soggette al collocamento obbligatorio delle persone disabili, devono disporre di almeno un servizio igienico avente le caratteristiche di accessibilità e le dimensioni previste dalla normativa statale e regionale per il superamento delle barriere architettoniche.
6. Gli esercizi pubblici, ristoranti e bar e in generale tutti i luoghi aperti al pubblico dove si somministrano alimenti e bevande, anche all'aperto, oltre al servizio di cui al comma 1. devono disporre anche di almeno un servizio per gli avventori avente le stesse caratteristiche.
7. I servizi igienici degli esercizi pubblici dovranno essere commisurati al numero dei potenziali avventori. Almeno uno dei servizi igienici dovrà avere le caratteristiche di cui al precedente comma 5.
8. Le medie e grandi strutture di vendita dovranno avere almeno 2 servizi igienici destinati agli utenti, mentre per il personale impiegato saranno dimensionati secondo gli indici previsti dal RLI per le attività produttive. Almeno uno dei servizi igienici dovrà avere le caratteristiche di cui al precedente comma 5.
9. I servizi ciechi devono essere ventilati attraverso sistemi di aspirazione forzata che assicurino un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, oppure 12 volumi ora se in aspirazione forzata intermittente a comando

Articolo 45.3 - Recupero locali sottotetto

1. Nel calcolo dei rapporti aeroilluminanti dei locali oggetto di recupero di sottotetti e destinati ad abitazione quali "soggiorno, cucina, camere da letto e sale da pranzo" potranno essere conteggiate per un massimo del 30 % del requisito minimo anche le superfici finestrate zenitali poste ad una altezza compresa tra 1 m. e 2 m."

Articolo 46 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti ("Linee Vita")

1. Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura.
2. L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

Articolo 46.1 - Accesso alla copertura

1. Per l'accesso alla copertura, che dovrà avvenire da spazi comuni, devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza maggiore o uguale a 0,70 m. e altezza di maggiore o uguale 1,20 m. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 mq.
- l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio: superficie maggiore o uguale a 0,50 mq;
- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere maggiore o uguale a 0,70 m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
- se a sezione circolare il diametro deve essere maggiore o uguale a 0,80 m;
- l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

Articolo 46.2 - Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

1. L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.
2. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione in sicurezza.
3. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.
4. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 46.3 - Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

1. Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:
 - l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
 - il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio
2. Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.
3. La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

Articolo 46.4 - Dispositivi di ancoraggio

1. I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.
2. Questi dispositivi richiedono che:
 - siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
 - siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
 - nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
 - il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

3. Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.
4. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
5. I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98: "Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

Articolo 46.5 - Le soluzioni adottate

1. Ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, le soluzioni adottate devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio del Permesso di Costruire (PdC) che nel caso di SCIA o CILA.

Articolo 46.6 - A lavori ultimati

1. A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:
 - la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
 - le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
 - la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
 - la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.
2. Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

Articolo 46.7 - Edifici con estese superfici finestrate

1. All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

Articolo 46.8 - Informazioni

1. In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).
2. Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.
3. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi successivo punto 4)
4. L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

Articolo 46.9 - Fascicolo dell'opera

1. Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i procedimenti programmati per prevenire tali rischi.
2. Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi art. 46.2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

3. Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).
4. Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

Articolo 47 - Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. In attuazione della L.R. n. 8 del 21/10/2013, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico, è vietata l'apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Sono inoltre individuati quali ulteriori luoghi sensibili da cui rispettare le distanze di cui al comma precedente: parchi gioco, caserme, ospedali, cliniche, luoghi di particolare valore civico e culturale quali musei e sedi di associazioni di volontariato che si dedicano alla pubblica assistenza.
3. Tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.
4. I locali destinati alle sale giochi devono avere accesso al piano terreno, direttamente prospicienti la strada, ad eccezione di quelli all'interno di centri commerciali di grande e media struttura di vendita.
5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
6. È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo o costituiscano incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica.
7. L'apertura delle sale scommesse di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. è parimenti soggetta alle disposizioni e modalità previste dal presente articolo per le sale gioco.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Articolo 48 - Strade

1. Le strade aperte al transito veicolare dovranno essere progettate secondo la normativa statale (in particolare: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 6792 del 05/11/2001 - *Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*) e regionale nonché secondo i regolamenti provinciali.
2. Le larghezze delle strade, in base alla loro importanza e classificazione, sono stabilite dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole.
3. In mancanza di più precise indicazioni da parte dei menzionati strumenti, la larghezza minima della carreggiata delle strade a doppio senso di marcia non dovrà essere inferiore a m 5,50 oltre m 0,50 di banchina su ciascun lato, per un totale di m 6,50.
4. Le strade ad un solo senso di marcia dovranno avere una carreggiata di m 3,00 oltre m 0,50 di banchina su ciascun lato, per un totale di m 4,00.
5. Qualora lungo le strade dovessero essere previsti parcheggi longitudinali, questi dovranno avere una larghezza minima di m 2,20. Pertanto, le strade di cui al comma 3. dovranno avere una larghezza totale di m 10,90, se i parcheggi sono previsti sui due lati, e m 8,70 se su un solo lato, mentre quelle di cui al comma 4. dovranno avere una larghezza totale di m 6,20.
6. Gli eventuali marciapiedi dovranno essere realizzati oltre i limiti di larghezza di cui ai commi precedenti.
7. Le eventuali cunette per lo scolo delle acque dovranno essere realizzate oltre le banchine laterali.

8. Le rotatorie a raso ("rotonde") dovranno essere progettate secondo le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 19/04/2006 - *Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*. (G.U. Serie Generale n. 170 del 24/07/2006)

Articolo 48.1 - Strade private

1. Le norme del presente articolo riguardano la formazione di nuove strade private. Quelle esistenti rimangono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento di entrata in vigore del presente Regolamento e soggette al regime giuridico di costituzione.
2. Per l'applicazione delle seguenti norme si intendono "strade private" esclusivamente quelle realizzate a seguito di piani attuativi, comunque denominati, di cui non è prevista la cessione ad uso pubblico come opere di urbanizzazione primaria. Queste ultime, invece, dovranno avere le caratteristiche di cui al precedente articolo 48.
3. Le strade private a doppio senso di marcia dovranno avere ogni corsia di almeno m 2,50 di larghezza e banchine laterali di almeno m 0,25 per lato, per una larghezza minima totale di m 5,50. Quelle ad un solo senso di marcia dovranno avere la carreggiata di almeno m 2,50 e banchine laterali di almeno m 0,25, per una larghezza totale di m 3,00.
4. Eventuali parcheggi longitudinali dovranno avere una larghezza minima di m 2,20 e realizzati oltre il bordo esterno della banchina. Anche i marciapiedi dovranno essere realizzati oltre le banchine.
5. Le strade private dovranno essere identificate dall'aggettivo riportato prima della denominazione sulla targa stradale.
6. Le strade private realizzate ai sensi del presente articolo potranno essere chiuse con una sbarra o altro sistema di interdizione che dovrà essere arretrata di almeno m 5,00 dall'immissione sulla viabilità pubblica.
7. Le sbarre o i manufatti di interdizione non potranno essere impiegati quando l'immissione avviene da una rotatoria.

Articolo 49 - Portici

1. I portici o porticati, le gallerie e i passaggi coperti in genere aperti al passaggio pubblico, saranno realizzati a seguito di convenzione o atto d'obbligo unilaterale che costituirà la servitù di uso pubblico e che dovrà disciplinare la loro costruzione.
2. Gli spazi di cui al comma precedente non potranno avere un'altezza inferiore a quella dei locali che vi si affacciano, con un minimo assoluto di m 2,50, misurato all'intradosso della struttura più bassa.
3. I portici o porticati dovranno avere una larghezza minima di m 1,50 misurata dal filo interno delle strutture in facciata al filo esterno della parete prospettante il passaggio.
4. I passaggi coperti dovranno essere pavimentati con materiali antisdrucciolevoli e illuminati artificialmente con impianto collegato a quello della pubblica illuminazione.
5. La pavimentazione dovrà avere pendenze opportune per evitare il ristagno d'acqua e la formazione di pozzanghere.
6. Eventuali griglie di qualsiasi natura non dovranno sporgere o essere incassate rispetto al piano del pavimento ed essere antisdrucciolevoli e antitacco.
7. L'Amministrazione Comunale potrà dare prescrizioni circa l'impiego dei materiali e dei manufatti da utilizzare anche attraverso il parere della Commissione per il Paesaggio.
8. Gli eventuali arredi o manufatti amovibili posti sotto i portici, regolarmente autorizzati e posizionati a seguito di concessione di occupazione del suolo pubblico, dovranno distare almeno 0,90 m dal filo della facciata prospettante sul passaggio.
9. Nel sottosuolo pubblico dei portici e dei passaggi coperti in genere, possono essere realizzate, previa richiesta di autorizzazione/concessione all'Amministrazione Comunale, intercapedini per l'aerazione e illuminazione di locali interrati a servizio del privato e per la contestuale posa di sottoservizi a rete quali linee elettriche e di telecomunicazioni e botole di aerazione delle Centrali Termiche.

Articolo 50 - Piste ciclabili

1. I tracciati delle piste ciclabili sono individuati dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole.
2. Le piste ciclabili ad un solo senso di marcia devono avere una larghezza minima di m 1,50, quelle a doppio senso di marcia devono avere una larghezza minima di m 2,50.

3. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (Art. 140, co. 7, DPR 495/82).
4. Le piste ciclabili nelle aree urbane dovranno essere realizzate con una pavimentazione di tipo bituminoso, possibilmente drenante, e con pendenze tali da evitare ristagni d'acqua o pozzanghere e dovranno essere indicate con l'apposita segnaletica orizzontale e verticale prevista dal *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*. Il colore del manto dovrà essere sempre concordato con l'Amministrazione comunale.
5. Gli eventuali archetti di segnalazione della fine della pista ciclabile dovranno essere posizionati in modo tale da non impedire il passaggio delle handbike o delle carrozzine per disabili.

Articolo 51 - Aree per parcheggio

1. Le aree per parcheggio sono individuate dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole. Altre aree, in aggiunta a quelle previste, potranno essere realizzate nelle zone edificabili del Piano delle Regole o all'interno del perimetro dei piani attuativi comunque denominati.
2. La dotazione minima di aree per parcheggi pubblico o di uso pubblico è quella prevista dal Piano dei Servizi o dal Piano delle Regole, in funzione della destinazione d'uso dei fabbricati.
3. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni integrali con modifica della destinazione, parziale o totale, e in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della volumetria esistente, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Gli spazi per i parcheggi potranno essere individuati anche nelle aree di pertinenza o su lotti attigui purché situati nelle aree fabbricabili del Piano delle Regole. La volumetria di riferimento per i fabbricati non residenziali (VU) è calcolata moltiplicando la Superficie lorda (SL) per l'Altezza urbanistica (AU) come definite dal PGT.
4. I parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione (*primaria*) e il relativo titolo abilitativo è gratuito.
5. Le aree per parcheggio esistenti rimangono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e soggette al regime giuridico di costituzione. Le norme seguenti riguardano la realizzazione dei parcheggi sia pubblici sia privati.
6. La lunghezza di ogni stallo di sosta non potrà essere inferiore a m 5,00 mentre la larghezza non dovrà essere inferiore a m 2,20, per gli stalli posti longitudinalmente rispetto al senso di marcia della corsia di manovra, e a m 2,50, se posti trasversalmente.
7. Lo stallo in posizione trasversale potrà essere orientato perpendicolarmente alla corsia oppure avere una inclinazione di 30°, 45° o 60° rispetto al margine longitudinale della stessa.
8. La corsia di manovra dovrà avere la seguente larghezza minima:
 - a) m 6,00 con gli stalli perpendicolari, anche a doppio senso di marcia
 - b) m 3,50 con gli stalli inclinati a 30°, a un solo senso di marcia
 - c) m 3,50 con gli stalli inclinati a 45°, a un solo senso di marcia
 - c) m 4,50 con gli stalli inclinati a 60°, a un solo senso di marcia
9. Le corsie longitudinali a fondo cieco dovranno essere prolungate di almeno m 1,00 per favorire le manovre di uscita in retromarcia.
10. Nel caso in cui gli spazi dei parcheggi dovessero essere delimitati con cordoli emergenti dal piano stradale, dovranno essere realizzati dei raccordi smussati a 45° tra il cordolo della corsia e quello dello stallo.
11. Le corsie di raccordo e smistamento dovranno avere una larghezza adeguata alla categoria di veicoli per cui sono progettati i parcheggi al fine di consentire congruenti raggi di curvatura.
12. La segnaletica, orizzontale e verticale, dovrà essere quella prevista dal *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*.
13. Nelle aree di sosta dovranno essere realizzati parcheggi per disabili con le dimensioni minime previste ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del DMLP 14 giugno 1989, n. 236 e nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50. La lunghezza minima del parcheggio per disabili posto in linea non potrà essere inferiore a m 6,00 in base alle disposizioni dell'articolo 10 del DPR 24/07/1996, n. 503 - *Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*.

14. Le pavimentazioni dovranno essere realizzate, per quanto possibile, con materiali drenanti e, in ogni caso, l'area dovrà essere dotata di impianto di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque piovane nel rispetto delle norme di *Invarianza idraulica* e di separazione e trattamento delle acque di *prima pioggia*.
15. Le aree per parcheggio dovranno essere adeguatamente illuminate con maggiore attenzione alle zone destinate alla sosta e agli eventuali percorsi pedonali.
16. Le zone destinate alla sosta dei veicoli dovranno essere piantumate, possibilmente all'interno di aiuole, in ragione di un albero ogni 4 - 6 posti auto a seconda dell'essenza impiegata. Le aree non pavimentate dovranno essere sistemate a verde.
17. Nelle zone di sosta dovranno essere installate colonnine di ricarica dei veicoli elettrici secondo le disposizioni nazionali o regionali.

Articolo 52 - Piazze e aree pedonalizzate

1. Le piazze e le aree pedonalizzate sono gli spazi liberi all'interno del tessuto urbano e definiti dagli edifici su di essi prospicienti, attrezzati o attrezzabili per essere fruiti principalmente dai pedoni a scopo di incontri o svago.
2. Nei nuovi interventi e negli interventi di risanamento urbanistico o di rigenerazione urbana, le piazze e le aree pedonalizzate devono essere definite attraverso la composizione dei volumi degli edifici in modo da conformare spazi che favoriscano l'interazione e lo sviluppo sociale creando un disegno complessivo atto a generare una realtà di quartiere.
3. Per l'arredo urbano dovranno essere impiegati elementi, materiali e gamme cromatiche uniformi e coerenti al disegno generale.
4. Le alberature dovranno essere impiegate quali elementi di arredo urbano e di disegno urbanistico complessivo. La scelta delle essenze deve essere effettuata sulla base di un progetto paesaggistico unitario, utilizzando specie autoctone.
5. Il progetto delle piazze e delle aree pedonalizzate dovrà essere redatto secondo i seguenti criteri:
 - inserimento nel contesto generale;
 - rapporto con l'edificazione esistente;
 - disegno e proporzione della volumetria degli edifici;
 - disegno dello spazio aperto al pubblico e privato;
 - impiego di materiali solidi e duraturi
 - disegno e composizione degli elementi naturali (alberature), come impianto ed in relazione all'edificato;
 - capacità di sviluppare relazioni sociali e aumentare la qualità di vita di abitanti e utenti;
 - accessibilità di tutti gli spazi della piazza o dell'area pedonalizzata anche da parte di persone con ridotte capacità motorie o in sedia a rotelle;
 - illuminazione adeguata all'utilizzo (rif. norma UNI 10819:2021 - "*Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna – grandezze illuminotecniche e procedure di calcolo per la valutazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso*").
6. La Commissione per il paesaggio potrà impartire prescrizioni, con parere motivato, circa il disegno generale e l'impiego dei materiali e delle essenze arboree.
7. Le aree pedonalizzate dovranno essere segnalate e regolamentate anche in base al *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*.
8. Nelle aree pedonalizzate e nelle piazze potranno essere installati defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), opportunamente segnalati.
9. Tra le aree pedonalizzate può essere individuata la "zona scolastica" intesa come "zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine". In queste zone scolastiche urbane potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco, ad eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, come anche dei titolari di contrassegno per invalidi.
10. Le aree pedonalizzate o a traffico ridotto possono essere oggetto di interventi di "*urbanistica tattica*", realizzati con mezzi leggeri, pavimentazioni colorate e un ridotto processo burocratico, ma di forte impatto visivo, con lo scopo di innescare, nel loro insieme, in tempi brevi, un miglioramento della vivibilità urbana partendo dalla partecipazione dei cittadini.

Articolo 53 - Passaggi pedonali e marciapiedi

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i cittadini. Tuttavia, in occasione di lavori per l'apertura di passi carrabili, l'Amministrazione comunale potrà chiedere ai privati la realizzazione degli stessi secondo le indicazioni che, di volta in volta, verranno impartite dai competenti Uffici comunali e previa costituzione di apposita cauzione a garanzia del ripristino, che sarà svincolata dall'Amministrazione solo ad avvenuta constatazione della regolare ultimazione dei lavori. La constatazione sarà eseguita entro 30 giorni dalla richiesta.
2. I proprietari devono sostenere le spese di sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà nel caso di manomissione e danneggiamento degli stessi per lavori edilizi eseguiti all'interno delle singole proprietà e nel caso di manomissione autorizzata del suolo pubblico, devono provvedere alla sua sistemazione e mantenimento, fermo restando l'obbligo di ripristino del marciapiede a propria cura e spese nel caso di rinuncia e/o revoca di passo carrabile.
3. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti e realizzati progetti che, in armonia con il contesto urbano circostante, siano finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici antistanti agli edifici, favorendo l'uso pubblico dei marciapiedi da parte dei pedoni, eventualmente mediante la posa di dissuasori della sosta o altri accorgimenti similari. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dall'Amministrazione comunale.
4. Nel sottosuolo pubblico antistante gli edifici, in sede di marciapiede, possono essere realizzate, previa richiesta di autorizzazione/concessione all'Amministrazione Comunale, intercapedini per l'aerazione e illuminazione di locali interrati a servizio del privato e per la contestuale posa di sottoservizi a rete quali linee elettriche e di telecomunicazioni e botole di aerazione delle centrali termiche.
5. I passaggi pedonali e i marciapiedi devono essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e regionale per il superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 54 - Passi carrai ed uscite per autorimesse

1. Contestualmente alla presentazione del titolo per gli interventi edilizi sullo spazio asservito dal passo carraio occorre richiedere, a spese dell'edificante e a cura dell'Amministrazione Comunale o dell'edificante stesso, l'apertura del passo carraio nella cordatura del marciapiede, ove:
 - la larghezza del passo carraio non sia inferiore a m. 4,50 e non sia superiore a m. 6,50 (la larghezza può essere maggiore solo per comprovate necessità nel caso di attività produttive);
 - la distanza del passo carraio dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, aperti al traffico veicolare, non sia inferiore a m. 12, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità attestata dal progettista e assentita dal Responsabile della Polizia locale;
 - la distanza da un altro passo carraio non sia inferiore a m. 2 ed inoltre la distanza dello stesso dal confine di proprietà non sia inferiore a m. 1.
2. Nelle strade di rilevante importanza viabilistica, il cancello a delimitazione della proprietà deve essere arretrato di metri 4,50 dal filo esterno del marciapiede o, qualora non presente, dalla striscia di delimitazione della carreggiata, così come definita dal nuovo codice della strada, per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di fuori del flusso veicolare.
3. Nelle altre strade il cancello può essere installato sull'allineamento stradale a condizione che sia dotato di sistema automatizzato con comando di apertura a distanza.
4. All'interno della proprietà privata, prima dell'accesso carraio o prima dell'uscita per le autorimesse, deve sempre essere garantito un tratto in piano di metri 4,50.
5. Le chiusure delle uscite delle autorimesse, cancelli, serrande o altro, devono essere sempre arretrate di m 4,50 dal filo esterno del marciapiede o, qualora non presente, dalla striscia di delimitazione della carreggiata, così come definita dal nuovo codice della strada.
6. Gli interventi sugli accessi carrai e le uscite delle autorimesse esistenti possono derogare da quanto prescritto ai precedenti commi solo a seguito di parere favorevole rilasciato dalla Polizia Locale o dall'Ente proprietario della strada.

Articolo 55 - Chioschi/dehors su suolo pubblico

1. Chioschi, dehors, edicole e manufatti simili anche a carattere provvisorio, sono realizzati con il necessario titolo abilitativo o provvedimento autorizzativo equivalente e, nel caso di manufatti permanenti, previa corresponsione dei contributi di costruzione applicando le tariffe previste per i fabbricati commerciali.
2. I manufatti di cui al comma precedente realizzati sul suolo pubblico sono soggetti all'autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale, anche attraverso convenzioni, e soggetti, dove previsto, al pagamento dei canoni per l'occupazione del suolo in base al vigente regolamento. Le convenzioni devono prevedere la durata della permanenza che, in ogni caso, non potrà superare i 24 mesi con un'eventuale proroga di 12 mesi da concedere previa richiesta che deve essere formulata almeno 6 mesi prima della scadenza originaria. La convenzione prevede, inoltre, lo smantellamento del manufatto a carico del titolare e l'intervento del Comune in caso di inadempienza. A tal fine la convenzione prevede una fideiussione o deposito cauzionale pari alla metà del costo documentato di costruzione del manufatto che il Comune potrà escutere per compensare le spese di smantellamento o demolizione. L'Amministrazione Comunale può approvare uno specifico regolamento per l'installazione e l'utilizzo dei dehors nel rispetto delle presenti norme prevedendo, nel caso, specifiche deroghe.
3. I manufatti, i chioschi e le edicole destinati al commercio, devono possedere le seguenti caratteristiche e profili progettuali ove pertinenti:
 - risultare facilmente amovibili anche se infissi al suolo;
 - osservare le disposizioni del presente regolamento;
 - non risultare lesivi del verde ed in particolare degli alberi e dei relativi apparati radicali;
 - non essere di intralcio alla circolazione pedonale e al passaggio di persone con ridotte capacità motorie o in sedia a rotelle.
4. La localizzazione su suolo pubblico di strutture provvisoriale per finalità diverse dallo sport e fini sociali è regolata dal regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico.
5. In tutte le aree edificabili del Piano delle Regole, possono essere realizzate opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee che devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.

Articolo 56 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi, gazebi e dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. In assenza del marciapiede tutti i manufatti, gli arredi, la cartellonistica mobile e gli oggetti ingombranti, anche a corredo di chioschi, gazebi, dehors e spazi coperti in genere, devono essere posizionati ad una distanza minima di m 1,50 dalle facciate degli edifici prospettanti spazi pubblici o privati aperti al pubblico in modo da consentire il passaggio dei pedoni e delle persone con ridotte capacità motorie anche in sedia a rotelle. Tale distanza può essere ridotta a m 0,90, per brevi tratti, sotto i portici di uso pubblico (cfr. Art. 48 R.E.).
2. Anche nei dehors all'aperto devono essere rispettate le norme di cui al comma precedente.
3. Sui lati dei manufatti coperti antistanti gli esercizi pubblici e i ristoranti, perpendicolari alle facciate degli edifici, in assenza di marciapiedi e/o percorsi pedonali, devono essere lasciati dei varchi di almeno m 1,50 per consentire il passaggio dei pedoni e delle persone con ridotte capacità motorie anche in sedia a rotelle.
4. In sede di convenzione possono essere considerate soluzioni alternative tali da salvaguardare il passaggio dei pedoni e delle persone con ridotte capacità motorie anche in sedia a rotelle.
5. Deve sempre essere consentito l'accesso ai manufatti e sottoservizi anche agli Enti gestori.

Articolo 57 – Recinzioni

1. Le recinzioni verso gli spazi pubblici dovranno essere di tipo prevalentemente aperto costituite da cancellate o inferriate anche in campiture intervallate da pilastri o parti piene in muratura. Le parti piene non potranno superare il 20% del perimetro complessivo di sviluppo della recinzione, con lunghezze massime di 10 mt.
2. Nelle zone edificabili del piano delle regole, ad esclusione delle zone agricole, verso gli spazi pubblici, l'altezza massima delle recinzioni non potrà essere superiore a m 2,00, con un muretto di altezza massima di m 0,50 e la parte aperta di m 1,50. Nelle zone industriali/artigianali l'altezza massima potrà essere elevata a m 2,50. Le cancellate o le inferriate dovranno essere contenute entro la proiezione verticale del filo esterno del muretto.

3. Gli allineamenti o gli arretramenti sono stabiliti dal Piano delle Regole o dal Piano dei Servizi o dagli strumenti attuativi in base alle larghezze delle strade.
4. I cancelli degli accessi carrai dovranno rispettare le disposizioni di cui al precedente articolo 54. I cancelli degli accessi pedonali dovranno essere arretrati di almeno un metro rispetto al filo esterno della recinzione e l'eventuale loro copertura contenuta entro la proiezione verticale di tale filo.
5. In prossimità degli incroci stradali dovranno essere realizzati adeguati smussi in funzione della categoria delle strade e sempre su indicazioni dell'Ufficio Tecnico qualora le tavole degli strumenti di pianificazione non siano sufficientemente dettagliate.
6. Nei nuclei di antica formazione o nelle pertinenze degli edifici storici potranno essere mantenute e/o ripristinate le recinzioni in muratura a tutta altezza conservando le tipologie, le finiture e i materiali di tipo tradizionale. In casi particolari, segnatamente per la conservazione dell'aspetto tradizionale dei luoghi e su progetto dettagliatamente motivato, possono essere autorizzati nuovi tratti di recinzioni in muratura a tutta altezza.
7. Verso gli spazi privati le recinzioni potranno essere realizzate anche in rete metallica nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2 riguardo alle altezze. Nelle zone industriali/artigianali potranno essere anche in muratura a tutta altezza.
8. Nelle zone agricole la realizzazione delle recinzioni è consentita solo per le pertinenze delle residenze e delle strutture aziendali. Le recinzioni consentite possono essere costituite da siepi in vivo costituite da essenze autoctone, staccionate, reti metalliche e paletti infissi nel suolo privi di cordoli in muratura. In ogni caso eventuali strutture in muratura dovranno essere interrate. Qualora alla base della recinzione debba essere realizzato un muro di sostegno del terreno, il nuovo manufatto dovrà inserirsi armonicamente nel contesto e dovrà essere realizzato preferibilmente con tecniche costruttive tradizionali. Le nuove opere di recinzione devono consentire il regolare deflusso delle acque e non modificare l'assetto idrologico dell'area di intervento. Le recinzioni devono essere rispettose degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti preesistenti, salvo che per motivate, comprovate e diverse esigenze, devono essere rispettose della morfologia dei luoghi e dell'andamento naturale del terreno e devono consentire il passaggio della piccola fauna, assicurando la presenza di un varco o spazio idoneo tra la recinzione e il terreno.
9. Le recinzioni da realizzare lungo i corsi d'acqua, devono comunque essere posizionate a non meno di m. 4 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda incisa, e devono essere facilmente amovibili per non pregiudicare l'accesso all'alveo del corso d'acqua.
10. Le recinzioni delle pertinenze delle residenze e delle strutture aziendali, come detto, possono essere costituite da siepi, staccionate, rete metallica o cancellate; in ogni caso, le strutture in muratura dovranno essere totalmente interrate. L'altezza massima consentita è di m. 1,80, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni o per esigenze di tutela della pubblica incolumità. Eventuali diverse soluzioni tipologiche potranno essere autorizzate previo parere vincolante della Commissione per il Paesaggio, solo se giustificate da motivi di ordine e decoro del contesto.
11. Le recinzioni dei fondi agricoli sono ammesse solo con carattere temporaneo per dimostrate e documentate esigenze di attività orto-floro-vivaistiche; la realizzazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica. Le recinzioni temporanee dovranno essere prontamente rimosse in caso venisse meno l'originaria necessità o in caso di mutamento del tipo di coltura. Le recinzioni dovranno essere realizzate con montanti di legno (preferibilmente castagno), infissi direttamente nel terreno con numero 2/3 traversi in legno; in alternativa ai traversi in legno potranno essere posizionati ordini orizzontali di filo metallico (distanza dei fili cm 20/30) o nel caso di necessità di protezione da fauna selvatica potrà essere posizionata una rete; in tal caso la rete potrà essere interrata per circa 20/30 cm; le recinzioni potranno avere altezza massima fuori terra di m 1,50. Il tracciato della recinzione dovrà essere limitato allo spazio occupato dalla coltivazione e ad eventuali spazi strettamente necessari per il passaggio e la manovra di mezzi agricoli. L'autorizzazione alla permanenza delle recinzioni è limitata alla durata dell'attività colturale in corso; al termine della coltivazione, il proprietario o l'utilizzatore del fondo è obbligato alla immediata e completa rimozione della recinzione, a pena della rimozione coattiva ad opera del Comune a spese dell'interessato, anche mediante l'utilizzo della cauzione che il Comune potrà richiedere contestualmente al titolo abilitativo.
12. In tutto il territorio comunale non sono ammesse recinzioni formate da filo spinato, palizzate, assiti e paraventi in legno, da materiali plastici (teloni) e da altri materiali pericolosi o dall'aspetto indecoroso.
13. Tutte le recinzioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e delle norme contenute nel *Codice Civile* e nel *Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada*.
14. Nelle aree a bosco è vietato ogni tipo di recinzione.

Articolo 57.1 - Recinzioni di carattere temporaneo di fondi agricoli finalizzate al contenimento di bestiame al pascolo e alla stabulazione

1. Sono consentite recinzioni di carattere temporaneo nei fondi destinati al pascolo e/o alla stabulazione del bestiame.
2. La dimensione dell'area recintata dovrà essere proporzionale all'effettivo numero di capi che pascoleranno del fondo; possono essere utilizzate le medesime tipologie previste per le protezioni di colture o in alternativa le recinzioni potranno essere realizzate con pali in legno e ordini orizzontali di filo metallico di altezza massima di m 1,50, salvo che per dimostrate esigenze in relazione alle specie di bestiame allevate.
3. Sono preferibili, per il basso impatto visivo, recinzioni per il pascolo e/o la stabulazione realizzate con montanti verticali in legno e fili metallici orizzontali, anche elettrificati.
4. Al termine dell'utilizzo la recinzione dovrà essere tempestivamente rimossa a pena della rimozione coattiva ad opera del Comune e a spese dell'interessato.
5. Le recinzioni realizzate con semplice infissione di tondini metallici e filo elettrificato, messe in opera giornalmente per esigenze legate al pascolo degli animali non sono soggette ad autorizzazione; tali recinzioni non possono comunque, anche temporaneamente, interrompere la rete sentieristica e/o tracciati (sentieri e viabilità agrosilvopastorale) pubblici e/o di uso pubblico.
6. A servizio di stalle esistenti può essere autorizzata la realizzazione di aree recintate (paddock), anche non in contiguità alle stalle, purché nelle immediate vicinanze e se funzionali alla conduzione della stalla stessa, con modalità da concordare con il Comune e nell'individuazione di tali aree si dovrà tener conto anche della presenza di edifici residenziali, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari e/o molestia odorigena.

Articolo 57.2 - Recinzioni di carattere temporaneo per la protezione di orti familiari

1. La recinzione di piccoli orti a conduzione familiare è consentita solo se in continuità e a confine di nuclei ed edifici sparsi nel territorio comunale, con una superficie massima recintata di mq 80.
2. Le tipologie di recinzioni previste sono le medesime dei fondi agricoli in cui si esercitano attività orto-floro-vivaistiche di cui al precedente articolo 57, comma 11. Al cessare dell'attività la recinzione dovrà essere prontamente rimossa.

Articolo 57.3 - Muri di sostegno e di controriva

1. Di principio, l'andamento naturale del terreno non può essere sostanzialmente modificato mediante opere di sistemazione esterna. Sono ammessi aumenti di livelli oltre la quota naturale del terreno, qualora la natura dello stato dei luoghi lo richieda, nella misura massima di 50 cm, e comunque in arretramento rispetto il confine di 150 cm in osservanza del codice civile. Ogni incremento ulteriore in altezza oltre i 50 cm viene computato nell'altezza e nel volume urbanistico del fabbricato.
2. Qualora si giustificasse per valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio o dell'impianto, segnatamente per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di altezza fino a 2,00 m dal terreno. La misura eccedente i 50 cm viene computata nell'altezza dell'edificio. Tutta l'altezza del terrapieno viene computata nell'altezza dell'edificio se dista da esso meno di 3,00 m.
3. La formazione dei terrapieni giusta il capoverso precedente può essere ottenuta mediante muri di sostegno di altezza fino a 2,00 m dal terreno naturale e mediante muri di controriva di altezza fino a 2,00 m dal terreno sistemato.
4. I terrapieni e i muri di sostegno e di controriva devono rispettare le distanze dai confini previste dal codice civile e dal PGT.
5. Verso strade e piazze, i terrapieni e i muri di sostegno e di controriva devono rispettare le distanze stabilite dall'Ente proprietario.
6. I muri di sostegno e di controriva possono essere sormontati da reti metalliche, inferriate, parapetti o siepi verdi, dimensionati secondo le norme di sicurezza. Nel caso di muri di sostegno o di controriva a confine, l'altezza complessiva non deve essere superiore a 2.50 m compresi gli apparati di cui al primo periodo.

Articolo 58 - Numerazione civica

1. L'Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a cura e spese del proprietario.
2. L'Amministrazione Comunale provvede ad assegnare la numerazione civica, ai sensi della normativa vigente, per tutte le unità ecografiche semplici (abitazioni, passi carrabili, esercizi commerciali e simili) accessibili dalla pubblica via.
3. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso (del passo carraio o pedonale o di altra apertura), a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario.
4. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di quindici giorni, gli indicatori in precedenza assegnatigli.
5. L'Amministrazione Comunale fornisce altresì i criteri per l'indicazione degli accessi interni (accessi indiretti all'area di pubblica circolazione). L'indicatore ecografico interno viene posato a cura del proprietario.

Articolo 59 - Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette

1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere previsto un locale per il deposito delle biciclette munito di rastrelliere fisse in numero adeguato agli appartamenti previsti.
2. Nelle aree interne e nei cortili deve essere riservata un'area per il parcheggio/deposito delle biciclette.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente**Articolo 60 - Aree verdi**

1. La progettazione delle aree verdi e la manutenzione o la trasformazione di quelle esistenti, deve essere indirizzata alla conservazione o alla valorizzazione degli elementi paesaggistici rilevanti, di veduta o di insieme, storici o testimoniali.
2. Nella realizzazione e sistemazione dei giardini privati e delle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate le principali caratteristiche morfologiche del terreno; le piante d'alto fusto presenti, se portatrici di elevati significati storico testimoniali, paesistici o naturalistici, devono essere conservate, salvo se deperenti o pericolanti; i nuovi impianti di specie arboree e la sostituzione delle esistenti sono da realizzarsi ordinariamente con essenze autoctone; è vietato l'uso di specie alloctone infestanti.
3. Il taglio degli alberi di alto fusto in aree pubbliche e private deve sempre essere autorizzato previa richiesta accompagnata da una relazione firmata da uno specialista che illustri la necessità dell'abbattimento.
4. Per la sostituzione o il nuovo impianto di alberi, arbusti o siepi, dovranno essere impiegate le essenze autoctone elencate:

Specie	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	acero campestre
<i>Acer platanoides</i>	acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i>	acero montano
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero
<i>Betula pendula</i>	betulla
<i>Corylus avellana</i>	nocciolo
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco
<i>Castanea sativa</i>	castagno
<i>Cornus mas</i>	corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinello
<i>Crataegus monogyna</i>	biancospino
<i>Evonimus aeuropaeus</i>	fusaggine
<i>Fagus sylvatica</i>	faggio
<i>Frangula alnus</i>	frangola
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	orniello
<i>Ilex aquifolium</i>	agrifoglio
<i>Laburnum anagyroides</i>	maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustro

<i>Maespilus germanica</i>	nespolo
<i>Malus sylvestris</i>	melo selvatico
<i>Ostrya carpinifolia</i>	carpino nero
<i>Pinus sylvestris</i>	pino silvestre
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco
<i>Populus ssp.nigra</i>	pioppo nero o ibrido
<i>Populus tremula</i>	pioppo tremulo
<i>Prunus avium</i>	ciliegio selvatico
<i>Prunus spinosa</i>	prugnolo
<i>Quercus cerris</i>	cerro
<i>Quercus pubescens</i>	roverella
<i>Quercus robur</i>	farnia
<i>Quercus sessiliflora</i>	rovere
<i>Rhamnus catarticus</i>	spino cervino
<i>Salix purpurea, cinerea, appediculata, alba salice, specie varie</i>	
<i>Sambucus nigra</i>	sambuco
<i>Sorbus torminalis</i>	ciavardello
<i>Tilia cordata</i>	tiglio
<i>Ulmus minor</i>	olmo
<i>Viburnum lantana</i>	lantana
<i>Viburnum opulus</i>	pallon di neve

5. L'inserimento di alberature negli spazi pubblici o ad uso pubblico deve essere attuato rispettando le esigenze specifiche di ogni essenza di irrigazione naturale dell'apparato radicale. La distanza delle alberature rispetto a confini di spazi privati o alle edificazioni, oltre al rispetto delle norme di legge vigenti, deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che in ogni caso non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione, soleggiamento di ambienti confinati prospicienti.
6. Tutti i progetti per le nuove costruzioni o per la ristrutturazione di fabbricati esistenti, devono essere corredati da elaborati in scala adeguata che illustrino compiutamente le opere di sistemazione del verde e la tipologia delle essenze, arboree e arbustive, esistenti da conservare, di quelle da sostituire e di quelle di nuovo impianto. Il terreno non occupato da costruzioni principali e accessorie e da viali o piazzali d'accesso deve, di principio, essere mantenuto nella sua configurazione naturale, segnatamente essere sistemato a verde.
7. Le piantagioni devono rispettare le distanze dai confini previste dall'Articolo 892 del Codice Civile mentre dalle strade e dagli spazi pubblici quelle previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici dell'11/08/1966, n. 8321. In particolare:

dai confini:

- m 3,00 per gli alberi di alto fusto
- m 1,50 per gli alberi di medio fusto (quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami)
- m 0,50 per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

dalle strade:

- si veda la tabella delle distanze di sicurezza contenuta nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici dell'11/08/1966, n. 8321.

8. Oltre al rispetto delle distanze di cui al precedente comma 7, dovrà essere valutata una maggiore distanza in base alla prevedibile crescita e dello sviluppo della chioma dell'essenza da impiantare.

Articolo 61 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

1. Ogni intervento sui giardini, pubblici o privati, oggetto di vincolo di interesse storico e documentale o facenti parte delle pertinenze di beni vincolati ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è soggetto al preventivo parere della Soprintendenza competente per territorio.
2. La progettazione dei parchi urbani deve rispettare le indicazioni di cui al precedente articolo 55 prevedendo anche le necessarie recinzioni e i cancelli di accesso.
3. Nei parchi urbani possono essere riservate aree per l'installazione di giochi e manufatti per la ricreazione dei bambini, poste in zone visibili e controllabili dagli adulti e percorsi attrezzati per consentire l'attività fisica dei giovani e degli adulti (c.d. "percorsi vita").
4. Le aree riservate alla sosta degli utenti possono essere attrezzate con panchine ed eventualmente tavoli e poste in aree ombreggiate, visibili e controllabili, dotate di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti e di fontanelle.
5. Tutti i percorsi e le aree di sosta possono essere forniti di illuminazione artificiale se il parco è frequentabile anche nelle ore serali e dotati di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti.
6. I parchi urbani possono essere provvisti di adeguati servizi igienici, accessibili anche da parte di soggetti con ridotte capacità motorie o in sedia a rotelle, posti in zone visibili e facilmente controllabili.
7. Nei parchi urbani possono essere riservate delle aree opportunamente recintate e dotate di cancelletti riservati ai cani. All'esterno della recinzione e ad adeguata distanza devono essere posizionate le fontanelle per abbeverare gli animali.
8. All'interno dei parchi urbani possono essere installati defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), opportunamente segnalati e muniti delle necessarie istruzioni d'uso.
9. In prossimità degli accessi deve essere apposta opportuna cartellonistica con la mappa del parco con l'individuazione delle varie aree riservate, delle attrezzature, la posizione dei servizi igienici, la localizzazione del DAE e il codice di comportamento per gli utenti.

Articolo 62 - Orti urbani

1. Gli orti urbani sono realizzati dal Comune o da un soggetto autorizzato dallo stesso in base ad uno specifico provvedimento o convenzione, sulle aree all'uopo individuate nel Piano dei Servizi o nel Piano delle Regole, nelle aree dismesse, previa indagine e caratterizzazione del suolo per l'accertamento dell'assenza di potenziali contaminanti eccedenti i limiti normativi e/o altre fonti di potenziale pericolo, nelle aree incolte oppure nelle aree destinate all'agricoltura. In queste ultime dovranno essere rispettati i parametri del Piano delle Regole e le norme di cui all'articolo 57.2 del presente Regolamento.
2. Gli orti sono assegnati, a seguito della pubblicazione di specifico bando, dal Comune al privato in base ad un contratto che ne disciplina l'uso, l'eventuale canone, il divieto di coltivazione a scopo di lucro e le modalità di dismissione.
3. All'interno dei singoli appezzamenti assegnati, gli assegnatari non possono realizzare costruzioni di alcun genere, nemmeno a carattere provvisorio.
4. Le eventuali recinzioni a delimitazione dei singoli lotti dovranno essere previste e normate nel progetto di assegnazione.
5. L'approvvigionamento idrico per l'irrigazione dei lotti sarà gestito dal Comune o dal soggetto autorizzato con singoli contatori a carico degli assegnatari e a loro direttamente intestati.
6. L'approvvigionamento idrico potrà avvenire anche attraverso sistemi e impianti di recupero delle acque piovane realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 43.2 del presente Regolamento.
7. All'interno del perimetro del compendio dedicato agli orti urbani potranno essere eseguite una o più costruzioni, di dimensioni adeguate, con altezza massima di m 2,50 e nel rispetto delle norme del Piano delle Regole, per il ricovero collettivo delle attrezzature e degli strumenti di coltivazione.
8. Sempre all'interno del perimetro di cui al comma precedente potrà essere previsto un contenitore per i rifiuti vegetali.

Articolo 63 - Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Nel territorio rurale deve essere salvaguardata la continuità dell'assetto ambientale e paesistico, con particolare attenzione per gli elementi individuati dal progetto di Rete Ecologica contenuti nei documenti del Piano di Governo del Territorio.
2. Il territorio agro-forestale concorre alla definizione ed alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio.
3. Lungo le strade che percorrono il territorio rurale devono essere mantenute le alberature, il cui taglio è limitato a ragioni di sicurezza o di pubblica utilità.
4. Nelle aree destinate all'agricoltura e nei boschi è vietato spianare terrazzamenti a ronchi anche se non più coltivati e modificare gli elementi morfologici caratteristici esistenti.
5. Nelle aree destinate all'agricoltura e nei boschi è vietata l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è comunque sempre ammessa la segnaletica pubblica nonché viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici, aziende, esercizi di ristorazione; i cartelli e manufatti pubblicitari non rientranti nelle categorie sopra descritte esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere rimossi allo scadere della concessione.
6. I manufatti rurali minori e gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale devono essere adeguatamente mantenuti, al fine della conservazione dei valori storico-testimoniali e paesistici di cui sono portatori.
7. Per i fabbricati rurali minori con tipologia tradizionale esistenti nel territorio agricolo, funzionali al ricovero delle attrezzature o al deposito dei prodotti, è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria, volta alla conservazione del bene, ai fini del solo uso agricolo; non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. Di tali fabbricati è consentita la ricostruzione con tipologie e materiali di tipo tradizionale, senza la realizzazione di servizi o allacciamenti tecnologici, esclusivamente con destinazione agricolo-produttiva e senza la realizzazione di alcuna nuova via di accesso.
8. Al fine di consentire la percorribilità pedonale, ciclabile ed equestre nel territorio rurale, non è ammessa la chiusura, la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, sentieri o percorsi pubblici o di uso pubblico, anche privati, con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, salvo per esigenze di pubblica sicurezza o per esigenze di tutela ambientale.
9. E' fatto obbligo al proprietario del bosco o delle piantagioni in generale, di evitare, mediante regolare potatura, che i rami degli alberi, degli arbusti o dei rovi invadano la sede delle strade campestri e dei sentieri di uso pubblico.
10. Il Comune promuove la realizzazione di piste ciclabili, che possono essere realizzate in adiacenza dei percorsi stradali esistenti o come nuovi tracciati nel territorio agro-forestale, nel rispetto dei valori naturalistici e paesaggistici e della morfologia dei luoghi.

Articolo 64 - Sentieri

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 4, del *Regolamento Regionale n. 5 del 20/07/2007 - (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)*, la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione all'ente forestale, fatti salvi gli eventuali ulteriori titoli abilitativi, purché:
 - a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
 - b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
 - c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
 - d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.
2. La pavimentazione dei sentieri esistenti dovrà essere conservata nei suoi caratteri tradizionali. Eventuali opere di manutenzione dovranno essere realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.
3. Per gli interventi di valorizzazione dei sentieri si applicano le disposizioni della Legge Regionale 27/02/2017, n. 5.

Articolo 65 - Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Nella conduzione dei fondi deve essere prestata particolare attenzione al mantenimento della funzionalità e dell'equilibrio del drenaggio superficiale dei terreni. Eventuali situazioni di squilibrio del reticolo idrografico superficiale, in termini di portata e di stabilità dei versanti e dell'alveo conseguenti alle pratiche agricole, devono

essere immediatamente recuperate, tramite idonee variazioni alla regimazione idraulica dei fondi coltivati ed ai sistemi di raccolta e convogliamento delle acque superficiali.

2. Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del R.D. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore. Sono esclusivamente consentiti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo parere favorevole sulla verifica idraulica di compatibilità da parte dell'autorità idraulica competente.
3. Per la realizzazione di nuovi insediamenti, qualora i relativi piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico, sono previste fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 12/2005. Tali fasce di inedificabilità devono avere una larghezza minima di cinque metri e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 12/2005.
4. I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale o minore devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione. L'autorizzazione allo scarico nel reticolo principale è rilasciata dalla Regione, in quello secondario dalla Provincia previo parere del Comune.
5. La concessione è soggetta al pagamento del canone annuo secondo le vigenti tariffe stabilite dalla Regione Lombardia.
6. Per la realizzazione delle nuove costruzioni e per la ristrutturazione degli edifici esistenti devono essere osservate le disposizioni circa la fattibilità geologica degli interventi contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.
7. Nella predisposizione dei piani attuativi comunque denominati devono essere rispettate le disposizioni della Componente Geologica nella Pianificazione annessa al PGT.

Articolo 66 - Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano

1. Le connessioni ecologiche sono indicate nei documenti del Piano di Governo del Territorio e coincidono con la Rete Ecologica Comunale (REC).
2. Per la tutela e la valorizzazione delle connessioni ecologiche, oltre alle disposizioni contenute nei documenti del PGT e nelle NTA del *Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della valle del Lambro*, si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 57 e 57.2 del presente Regolamento.
3. Le recinzioni all'interno della Rete Ecologica devono garantire, attraverso piccoli varchi, cunicoli o basse aperture longitudinali nella parte inferiore, il passaggio di piccoli animali selvatici.
4. Nelle aree di margine del tessuto edificato la sistemazione a verde deve essere orientata alla valorizzazione paesaggistica dell'ambiente agricolo - boschivo prediligendo essenze adatte al contesto. Le siepi, da realizzare con essenze autoctone, non devono superare l'altezza massima di m 1,60 in modo da consentire la percezione del verde agricolo. Le recinzioni, ad esclusione di quelle delle aree industriali/artigianali, devono essere di tipo completamente aperto con le caratteristiche di cui al comma 11 dell'articolo 57 di questo Regolamento.

Articolo 67 - Connessione alla rete verde comunale

1. La sistemazione a verde delle aree scoperte e delle pertinenze dei fabbricati, deve contribuire alla formazione di un sistema ramificato in modo da creare una rete rinaturalizzata che si connetta ai parchi urbani e, attraverso le connessioni ecologiche, al verde agricolo - boschivo.
2. Le piste ciclabili e i percorsi pedonali devono, dove possibile, essere ombreggiati con filari di alberi (faggi, aceri, gelsi o altre essenze caratteristiche).
3. Per la progettazione delle sistemazioni a verde si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 di questo Regolamento.

Articolo 68 - Bonifiche e qualità dei suoli

1. Per le bonifiche e per la tutela della qualità dei suoli si applicano le seguenti disposizioni:

- Statali:

- *Decreto Ministeriale 25/10/ 1999, n. 471*
Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. (GU Serie Generale n.293 del 15-12-1999 - Suppl. Ordinario n. 218)
- *Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152*
Norme in materia ambientale. (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96)
- *Decreto Legislativo 16/01/2008, n. 4*
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU Serie Generale n.24 del 29-01-2008 - Suppl. Ordinario n. 24)
- *Decreto Ministeriale 10/08/2012, n. 161*
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (GU Serie Generale n.221 del 21-09-2012)

- Regionali:

- *Regolamento Regionale 15 giugno 2012 n. 2*
Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (Pubblicato sul BURL Supplemento n. 25 del 19 /06/2012)

2. Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio devono essere sottoposte ad indagine preliminare ambientale per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo:
 - le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti il deposito, il commercio e l'utilizzo di sostanze pericolose (incluse, ad esempio, le industrie in cui si svolgevano attività insalubri di prima classe, di cui all'articolo 216 del TT.UU.LL.SS. s.m.i., e i distributori di carburanti), da convertire a diversa destinazione d'uso o da riqualificare mantenendo la funzione produttiva;
 - le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, etc.);
 - le aree oggetto di piani urbanistici attuativi e strumenti di programmazione negoziata, le aree assoggettate a permesso di costruire convenzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune, qualora in presenza di interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. L'indagine Ambientale Preliminare deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della contaminazione o del soggetto interessato, muniti dell'assenso del proprietario (se non coincidente) o dal proprietario.
4. L'esito dell'indagine deve essere trasmesso al Comune sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la relazione illustrativa deve essere sottoscritta da un tecnico che ne certifica la validità e corredata delle certificazioni delle indagini effettuate.
5. L'indagine non è necessaria qualora il proponente possa esibire, per l'area in oggetto, per obiettivi coerenti con l'intervento da realizzare, il certificato di avvenuta bonifica o, in alternativa, il provvedimento di conclusione positiva del procedimento di bonifica o l'esito di una precedente indagine, allegando inoltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall'emissione degli atti elencati.
6. L'avvio dei lavori edilizi è comunque condizionato alla conclusione dell'eventuale procedimento di bonifica e al rilascio delle eventuali relative certificazioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il responsabile del procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta.
7. All'atto della acquisizione del titolo edilizio per la demolizione di fabbricati o di parti di essi, il tecnico progettista deve accertarsi che non siano presenti situazioni o materiali che possano determinare, nella realizzazione dei lavori, rischi per la salute dei lavoratori, della popolazione e di inquinamento ambientale, ed allega apposita dichiarazione dell'assenza di centri di pericolo o di materiali contenenti amianto."

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

Articolo 69 - Approvvigionamento idrico

1. L'approvvigionamento idrico è garantito dalla Società che gestisce il *ciclo integrato delle acque* (al momento della redazione di questo Regolamento il Gestore è *Lario Reti Holding SpA* di Lecco) a cui bisogna rivolgersi per ogni nuovo allacciamento o per la modifica di quelli esistenti.
2. Le richieste di nuovo allacciamento o di modifica dell'esistente, devono essere inoltrate direttamente al Gestore secondo le modalità da esso stabilite.
3. Il progetto di diramazione dalla rete di un nuovo tronco di acquedotto come opera di urbanizzazione di piano attuativo deve essere preventivamente assentito dal Gestore. La relativa autorizzazione è un documento da allegare agli elaborati di piano.
4. Le reti antincendio sono sottoposte a parere preventivo del Gestore in modo da poter assicurare l'adeguata pressione.
5. I progetti delle nuove costruzioni o di ristrutturazione di quelle esistenti devono indicare il tracciato delle tubazioni di allacciamento a valle del contatore. La planimetria con il tracciato deve essere allegata alla documentazione per la Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCA).
6. Per quanto non contenuto nel presente articolo si deve fare riferimento al *Regolamento del servizio di distribuzione e fornitura acqua potabile* dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Lecco e alle disposizioni della Società che gestisce il ciclo integrato delle acque (al momento della redazione di questo Regolamento il Gestore è *Lario Reti Holding SpA* di Lecco)

Articolo 70 - Depurazione e smaltimento delle acque

1. Le reti di fognatura, con esclusione di quella che raccoglie le acque meteoriche, sono in carico alla Società che gestisce il *ciclo integrato delle acque* (al momento della redazione di questo Regolamento il Gestore è *Lario Reti Holding SpA* di Lecco) a cui bisogna rivolgersi per ogni nuovo allacciamento o per la modifica di quelli esistenti.
2. Le Reti di Fognatura Privata si suddividono in reti per:
 - a) acque reflue domestiche;
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche;
 - c) acque meteoriche non contaminate;
 - d) acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
 - e) acque reflue industriali;
 - f) acque reflue di raffreddamento.
3. Ogni insediamento deve essere progettato in modo tale che le reti raccolgano ciascuna tipologia di acque reflue separatamente.
4. Ogni tipologia di rete di cui al precedente comma 2 deve essere dotata di camerette o pozzetti di ispezione e di un pozzetto di campionamento.
5. Le camerette e i pozzetti devono essere realizzati secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore ed avere dimensioni interne tali da garantirne l'agevole accesso e l'ispezionabilità.
6. Il punto di consegna dovrà essere realizzato secondo le specifiche tecniche indicate dal Gestore.
7. Le reti di fognatura privata devono confluire nel punto di consegna fognatura che è unico per ogni insediamento.
8. La realizzazione di più punti di consegna per l'allacciamento delle reti di fognatura privata può essere autorizzata per ragioni tecniche o giuridiche, da parte del Gestore.
9. Le reti di fognatura privata devono:
 - a) seguire un tracciato rettilineo e se ubicati su strade e piazzali devono essere disposte ai bordi dell'asse stradale;
 - b) essere posizionate evitando sovrapposizioni con le altre reti tecnologiche (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e preferibilmente affiancate;
 - c) essere dotate di camerette di ispezione ad ogni cambio di direzione e/o ad ogni innesto di condotti diversi e/o almeno ogni 50 m., conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore;

- d) essere dotate, qualora necessario, di vasche volano per la regimazione quantitativa degli scarichi di acque meteoriche nelle reti di pubblica fognatura al valore massimo di *20 litri/secondo per ettaro*, o al valore individuato dal Gestore al fine di preservare la corretta funzionalità della pubblica fognatura;
 - e) essere dotate, qualora necessario, di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m^3 per ettaro di superficie scolante, provviste di un sistema di alimentazione che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto;
 - f) essere dotate, qualora necessario, di vasche volano per la regimazione quali - quantitativa degli scarichi;
 - g) essere dotate, qualora necessario, di auto campionatori secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore;
 - h) essere dotate, qualora necessario, di sistemi di misura di portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore;
 - i) avere cambi di direzione non superiori a 45° ;
 - l) essere opportunamente dimensionate;
 - m) avere una pendenza adeguata al deflusso delle acque reflue immesse;
 - n) consentire l'allacciamento alla pubblica fognatura per gravità;
 - o) adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione in fognatura.
10. Le reti di fognatura privata non possono avere tubazioni che si immettono in altre con diametro di dimensioni minori.
11. In caso di allacciamento alla pubblica fognatura di reti di fognatura privata a servizio di più utenze, devono essere previsti idonei pozzetti di ispezione o campionamento per ciascuna utenza.
12. La progettazione di reti di fognatura privata di tipo misto può essere autorizzata in deroga, per ragioni tecniche o giuridiche.
13. Le colonne montanti della rete nera dovranno essere prolungate al di sopra del tetto ed adeguatamente ventilate.
14. Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non soggette ad essere contaminate, al fine di favorire il risparmio idrico, devono essere recuperate per usi compatibili ai sensi dell'articolo 42.1 di questo Regolamento.
15. Le acque meteoriche di dilavamento, ove non sia possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale nel rispetto del *Regolamento Regionale sull'invarianza idraulica*.
16. In caso di impossibilità ad ottemperare a quanto stabilito ai precedenti commi 13. e 14., le acque meteoriche possono essere recapitate in pubblica fognatura, previo ottenimento del permesso di allacciamento da parte del Gestore.
17. Qualora l'insediamento risulti in zona servita da Pubblica Fognatura di tipo separato, le acque meteoriche non recuperate e/o non disperse in loco devono essere recapitate nelle reti adibite al convogliamento delle acque bianche.
18. In caso di allacciamento alle reti di pubblica fognatura, la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l'adozione di vasche volano, come previsto al precedente comma 9 lettera d).
19. I tubi dei pluviali incidenti su suolo pubblico devono essere realizzati nel rispetto del presente Regolamento.
20. Le acque di prima pioggia e di lavaggio, ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento Regionale n. 4/2006*, devono essere raccolte separatamente e recapitate nella rete di fognatura nera o mista, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni del citato *Regolamento ATO*.
21. La separazione ed il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, deve essere effettuato con un sistema corrispondente allo schema operativo previsto dalle specifiche tecniche definite dal Gestore.
22. Le reti delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere provviste di sistemi di misura della portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.
23. Ogni insediamento deve essere realizzato assicurando la raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue in maniera indipendente (reti di fognatura privata di tipo separato) e nel rispetto del progetto approvato dal Gestore. Il progetto deve essere allegato alla richiesta di permesso di costruire o alla segnalazione o comunicazione oltre che

alla documentazione per la Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCA) illustrando lo schema effettivamente realizzato.

24. Le posa delle reti di scarico delle acque meteoriche e reflue deve garantire l'identificazione dei differenti condotti attraverso la posa contemporanea di nastro tracciante.
25. Le condotte delle reti di fognatura privata devono essere posate in modo che:
 - a) siano opportunamente protette contro i sovraccarichi e gli assestamenti del terreno;
 - b) sia garantita una regolare livelletta;
 - c) i giunti di chiusura siano a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza, e senza rilascio di esalazioni o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti;
 - d) i cambi di direzione e le diramazioni siano realizzati con pezzi speciali;
 - e) siano rispettati i criteri e le regole di buona tecnica;
 - f) i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengano con pezzi speciali o in cameretta.
26. Il progetto per la realizzazione di un nuovo tronco di fognatura come opera di urbanizzazione di piano attuativo deve essere preventivamente assentito dal Gestore. La relativa autorizzazione è un documento da allegare agli elaborati di piano.
27. Per quanto non contenuto nel presente articolo si deve fare riferimento al *Regolamento del servizio di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane* dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Lecco e alle disposizioni della Società che gestisce il *ciclo integrato delle acque* (al momento della redazione di questo Regolamento il Gestore è *Lario Reti Holding SpA* di Lecco).

Articolo 71 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è assicurato dal Gestore del ciclo integrato dei rifiuti (al momento della redazione di questo Regolamento il Gestore è *SILEA SpA* di Valmadrera - Lecco).
2. I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili, raccolti all'interno degli edifici e delle relative aree di pertinenza, devono essere conferiti in modo differenziato, a cura degli abitanti e/o addetti, in contenitori conformi alle disposizioni vigenti, collocati nei depositi di cui ai successivi commi di questo articolo
3. Nelle nuove costruzioni, comprese le sostituzioni edilizie, e negli interventi di ristrutturazione riguardanti l'intero edificio, devono essere previsti locali per il deposito dei rifiuti tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante.
4. Invece negli interventi sul patrimonio edilizio esistente la superficie complessiva prevista potrà essere reperita in parte anche tramite spazi integrativi dedicati esclusivamente al conferimento di plastica, carta e vetro.
5. La realizzazione delle canne di caduta è vietata in tutti gli interventi edilizi.
6. Il locale deposito rifiuti deve essere destinato esclusivamente ad accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani. Detto deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti anche con mobilità ridotta ed avere dimensioni non inferiori a 0,2 mq per ogni abitante e/o utente teorico, considerando 1 abitante teorico ogni 100 mc di costruzione, con una superficie minima di mq 6,00. L'integrità dei contenitori deve essere garantita sia nel locale deposito che durante il trasporto da questo ai punti di prelievo, conformemente alle disposizioni vigenti.
7. Il locale deve avere:
 - altezza minima di 2,40 m e superficie adeguata, secondo i parametri sopraindicati e, comunque, non inferiore a mq 6,00;
 - porta metallica a tenuta con apertura di dimensioni minime di 1,00 x 2,10 m;
 - pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile;
 - esalatore con relativo torrino collocato ad una distanza di almeno 10,00 m dall'apertura del più vicino locale abitabile, qualora l'immondezzaio non faccia parte del corpo del fabbricato; ovvero torrino prolungato oltre il piano della falda del tetto, nel caso il locale sia collocato nel corpo di fabbrica;
 - presa d'aria di dimensioni adeguate a garantire l'esalazione del torrino di cui al punto precedente e dotata di sistemi di difesa antimurina e antinsetti;
 - allacciamento ad una presa d'acqua;
 - scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio collegati alla rete delle acque nere;
 - accorgimenti tali da assicurare un'adeguata difesa antimurina e antinsetti.

8. Gli spazi integrativi ammessi negli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- l'area per la raccolta rifiuti dovrà essere coperta ed avere pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile;
 - l'area dovrà essere dotata di presa d'acqua con relativa lancia dotata di una opportuna apparecchiatura di anti-sifonaggio;
 - i cassoni raccoglitori, qualora siano differenti da quelli forniti dal Gestore del ciclo integrato dei rifiuti, dovranno avere la superficie interna liscia con raccordi arrotondati e dispositivi di apertura e chiusura tali da assicurare sia l'aerazione che un'efficace difesa antimurina e antinsetti.
9. nell'individuazione di tali spazi si dovrà garantire la distanza da finestre e/o aperture degli edifici circostanti, prevista al precedente comma 7.

Articolo 72 - Distribuzione dell'energia elettrica

1. Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina e secondo le prescrizioni degli enti gestori.
2. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, dovranno essere previste apposite nicchie nella struttura di facciata o nelle recinzioni per l'alloggiamento di eventuali armadietti contenenti apparati di linee elettriche ovvero per l'alloggiamento dei contatori, secondo le norme tecniche di settore vigenti e da definirsi con le Società erogatrici di pubblici servizi. Tali nicchie, ove possibile dovranno essere ricavate anche nelle ipotesi di interventi minori interessanti la facciata verso strada degli edifici.
3. Le cabine elettriche e i box prefabbricati che contengono apparecchiature elettriche e di misurazione, da realizzare secondo le prescrizioni impartite dall'ente gestore e con altezza interna non superiore a m 2,40, sono da considerare volumi tecnici e, come tali, non costituiscono volume edilizio ai fini delle verifiche urbanistiche.
4. Le tubazioni interrato e/o le condutture contenenti le linee elettriche dovranno essere opportunamente segnalate con appositi nastri monitori colorati posti ad almeno 20 cm dal filo superiore del tubo o della conduttura.

Articolo 73 - Distribuzione del gas

1. Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di distribuzione del gas e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina e secondo le prescrizioni degli enti gestori.
2. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, dovranno essere previste apposite nicchie nella struttura di facciata o nelle recinzioni per l'alloggiamento dei contatori, secondo le norme tecniche di settore vigenti e da definirsi con le Società erogatrici di pubblici servizi. Tali nicchie, ove possibile dovranno essere ricavate anche nelle ipotesi di interventi minori interessanti la facciata verso strada degli edifici.
3. Le tubazioni interrato di distribuzione del gas dovranno essere opportunamente segnalate con appositi nastri monitori colorati posti ad almeno 20 cm dal filo superiore del tubo.

Articolo 74 - Ricarica dei veicoli elettrici

1. Nelle nuove costruzioni tutti i box o le autorimesse dovranno essere dotati di presa elettrica con contabilizzazione dei consumi per la ricarica delle batterie dei motori dei veicoli elettrici.
2. Nelle zone di parcheggio ad uso pubblico può essere prevista l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, secondo le disposizioni nazionali o regionali. In merito alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici a pubblico accesso, dovrà essere attuato quanto previsto dall'art. 57 della L. 11/09/2020 n.120, mediante provvedimenti da adottare in conformità all'ordinamento di codesta Amministrazione, finalizzati alla realizzazione, all'installazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per veicoli elettrici all'interno delle aree ivi richiamate, perseguendo il raggiungimento dell'obiettivo di 1 punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. Nella realizzazione di tali interventi deve essere effettuata anche la predisposizione di cavidotti interrati e relativi accessori per agevolare i futuri ampliamenti a costi ridotti.
3. Nei parcheggi condominiali possono essere posizionate colonnine di ricarica da utilizzarsi secondo le disposizioni del regolamento del condominio.
4. Per quanto non espressamente citato si rimanda ai disposti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs 48/2020.

Articolo 75 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Si applicano le disposizioni del **Titolo III** di questo Regolamento.

Articolo 76 - Telecomunicazioni

1. Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di distribuzione delle reti di telecomunicazione e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina e secondo le prescrizioni degli enti gestori.
2. L'installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale. Gli immobili già dotati di impianti centralizzati tradizionali di ricezione si devono avvalere di antenne paraboliche collettive anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari entro 5 anni dalla data di efficacia del presente Regolamento.
3. Gli immobili di nuova costruzione e quelli oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio devono procedere alla predisposizione edilizia finalizzata alla realizzazione di impianti centralizzati per la ricezione delle trasmissioni televisive terrestri e satellitari nel caso in cui non sia prevista la loro immediata installazione.
4. Sono vietate nuove installazioni di antenne paraboliche di ricezione sui balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, o in giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano stradale delle pubbliche vie.

Articolo 77 - Rete di illuminazione pubblica

1. La rete di illuminazione deve essere progettata con riferimento alla norma UNI 10819:2021 - *"Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna – grandezze illuminotecniche e procedure di calcolo per la valutazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso"* e nel rispetto delle norme sul contenimento dei consumi energetici. Devono, inoltre essere tenute in considerazione le norme di cui alla LR 27/03/2000 - n. 17 - *Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso* e le *Linee Guida per la redazione dei Piani Comunali dell'Illuminazione e Progettazione d'Impianti per Aree Omogenee (Cielo Buio - Coordinamento Nazionale per la Protezione del Cielo Notturno - aprile 2000)*.
2. Le reti di illuminazione nei piani attuativi, qualora prevista come opera di urbanizzazione primaria, devono essere progettate nel rispetto della norma di cui al comma precedente.
3. I proprietari sono tenuti a consentire l'alloggiamento sugli edifici di elementi di illuminazione pubblica e per opere di interesse collettivo.

Articolo 78 - Illuminazione esterna negli spazi privati

1. Gli impianti di illuminazione esterna devono rispettare le disposizioni della Legge regionale 5/10/2015, n.31 - *"Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso"*.
2. Gli apparecchi di illuminazione esterna garantiscono:
 - a) la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte;
 - b) i requisiti di prestazione energetica;
 - c) i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica;
 - d) la non alterazione del ritmo circadiano;
 - e) il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici.
3. Gli impianti di illuminazione esterna:
 - a) rispondono a specifici requisiti di prestazione energetica e garantiscono efficienza sotto il profilo costi-benefici;
 - b) sono provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso emesso rispetto al pieno regime di operatività, compatibilmente con il mantenimento delle condizioni di sicurezza legate all'uso della superficie illuminata;
 - c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non presentino eccessivi sovradimensionamenti rispetto al livello minimo di luminanza media mantenuta, previsto dalle norme tecniche di riferimento.

4. Gli accessi pedonali e i portoni d'ingresso devono essere illuminati con apparecchi azionati da sensori di prossimità e dotati di interruttori temporizzati per lo spegnimento.
5. I percorsi interni di accesso e i camminamenti devono essere illuminati con luci di sicurezza azionate da interruttori crepuscolari. Le luci di sicurezza possono essere integrate con apparecchi azionati da sensori di prossimità e dotati di interruttori temporizzati per lo spegnimento.
6. I corpi illuminanti devono essere conformati o orientati in modo da evitare la dispersione verso l'alto del flusso luminoso.
7. È vietato utilizzare fasci di luce roteanti di qualsiasi tipo.
8. Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna non devono costituire elementi di disturbo per gli utenti della strada, per le abitazioni e le proprietà private né illuminare siti naturali o artificiali, qualora ciò confligga con le disposizioni di tutela delle specie e degli habitat sancite dalle direttive della CEE, nonché dalle relative norme di recepimento statali e regionali, fatte salve le deroghe previste dalle norme stesse.
9. Nelle insegne luminose è vietato l'utilizzo dei colori tipici delle lanterne semaforiche: rosso, giallo-arancione e verde.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Articolo 79 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Ogni proprietario o titolare del diritto è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione dei propri edifici e impianti, e di ogni altra opera, compreso il terreno annesso, in modo da non offendere il decoro e da non mettere in pericolo le persone, le cose e l'ambiente.
2. Le siepi e le piante devono essere mantenute in modo da non nuocere alla circolazione stradale e non invadere il marciapiede.
3. In caso di inerzia del proprietario o del titolare del diritto a porre rimedio alle condizioni indecorose del fondo o del fabbricato o in caso di pericolo per le persone, per le cose o per l'ambiente, dovuto allo stato di abbandono o di degrado, il Sindaco provvede ad emanare le necessarie ordinanze contingibili per la pronta sistemazione dei fondi o dei fabbricati.
4. In caso d'urgenza o di inadempienza all'ordinanza, il Comune procede mediante esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.
5. Nelle aree non edificabili o nelle aree degradate o abbandonate anche comprese nel tessuto urbano consolidato, è vietato realizzare depositi, anche a cielo aperto, di qualsiasi natura.
6. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi.
7. È altresì obbligo, nel caso di manufatti contenenti amianto, darne comunicazione al Settore Ambiente e Territorio del Comune ai fini del censimento regionale e, qualora ne sussistano i presupposti, attuare tutti gli interventi prescritti dalla normativa nazionale e regionale.
8. L'Amministrazione comunale può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni dal personale tecnico ovvero da altro personale incaricato dal Comune, o per gli aspetti igienico sanitari, dell'Agenzia di Tutela Sanitaria (ATS), per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti necessari da prescrivere ai proprietari degli immobili.
9. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, igiene e di sicurezza urbana sia al punto tale da generare pericolo per l'incolumità pubblica, l'igiene pubblica o la sicurezza socio-ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti.

Articolo 80 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Per contribuire alla definizione dell'assetto urbano in modo coerente è necessario disegnare le facciate secondo una composizione ordinata e gerarchica delle aperture utilizzando materiali e gamme cromatiche coerenti con il concetto progettuale e con il contesto circostante.
2. Per la tinteggiatura e, in generale, per l'uso dei colori si veda il successivo articolo 83.

3. In caso di interventi sulle facciate degli edifici esistenti devono essere conservati gli elementi architettonici di pregio o anche semplicemente con valenza storico documentale, testimoniale o caratteristica del luogo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: edicole e icone, lapidi, nicchie, porte e portoni di tipo tradizionale, cornici e cornicioni, affreschi o decorazioni, inferriate e ringhiere. La conservazione degli elementi pittorici può essere eseguita con la tecnica dello "distacco" per la successiva ricollocazione, eseguita da personale specializzato. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista
4. Per gli interventi sul patrimonio esistente devono essere rispettate le disposizioni particolari contenute nelle NTA del Piano delle Regole.
5. La Commissione per il paesaggio, valutati gli elementi di vulnerabilità e rischio, può prescrivere ulteriori misure di mitigazione, con riferimento ai criteri contenuti delle *Schede degli elementi costitutivi del paesaggio*, Appendice B alla DGR 22/12/2011, n. IX/2727 - Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della DGR 2121/2006.

Articolo 81 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. L'aggetto di bow windows, balconi, gronde, pensiline, insegne e simili è consentito ad altezza non inferiore a m. 5,00 su marciapiedi e aree aperte al traffico veicolare e m. 3,50 su aree pedonali. Gli aggetti eccedenti m. 2,00 su tali spazi dovranno essere oggetto di apposita convenzione di servitù.
2. Le tende da sole devono essere tenute ad un'altezza non inferiore di m 2,20 dal piano del marciapiede. Qualora siano orlate con mantovane, l'altezza deve essere misurata al filo inferiore delle stesse. Le tende, in ogni caso, devono essere arretrate almeno 0,50 m dal filo esterno del marciapiede.
3. Parapetti e davanzali devono avere un'altezza non inferiore a m. 1,10 e devono garantire l'inattraversabilità di una sfera di 10 cm di diametro e per disegno e materiali impiegati, condizioni di sicurezza, in modo che non sia scavalcabile.
4. Sono fatte salve altezze o caratteristiche diverse previste dalle specifiche disposizioni di legge per determinate destinazioni d'uso degli ambienti ove questi vengono collocati. (es. locali di pubblico spettacolo).
5. Le persiane al piano terra o poste ad un'altezza inferiore a m 5,00 sulle facciate prospicienti direttamente sul marciapiede o sulle strade devono essere di tipo scorrevole.
6. I tubi di scarico su facciate prospicienti il suolo pubblico devono essere incassati nel muro per l'ultimo tratto di m 2,50 dal livello stradale. Detta prescrizione non è obbligatoriamente applicabile agli edifici antichi, in questo caso, l'ultimo tratto dovrà essere realizzato con tubi in ghisa.

Articolo 82 - Allineamenti

1. Gli allineamenti stradali, intesi come arretramenti, in generale, sono regolati dall'articolo 9 del DM 02/04/1968, n. 1444. In particolare, sono prescritti dalla NTA del Piano delle Regole in funzione della larghezza della sede stradale.
2. Nei nuclei storici e nelle aree a tessuto continuo o a cortina, in caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, può essere richiesto il rispetto degli allineamenti planimetrici e altimetrici esistenti.
3. Negli interventi di ristrutturazione, nel rispetto dell'altezza massima di zona, della distanza tra fabbricati e dai confini, e dei limiti volumetrici, è consentito il sopralzo dei fabbricati per allineare la gronda e/o il colmo a quella degli edifici adiacenti.
4. Nei piani attuativi e negli interventi di ristrutturazione urbanistica o rigenerazione urbana possono essere previsti gli allineamenti planimetrici e altimetrici da osservarsi nell'edificazione.

Articolo 83 – Piano del Colore

1. Fino all'adozione del Piano del Colore, tutti gli elementi architettonici (facciate, gronde, serramenti, inferriate, parapetti, ecc.) devono attenersi alle cromie dei materiali locali; sono pertanto ammessi i colori in tonalità fondate sull'impiego delle terre naturali (terre rosse, terre gialle, terre di Siena, terre ombra, terre verdi, ecc.), della pietra (grigi), mentre sono esclusi i colori primari (giallo, rosso, blu) e colori eccessivamente riflettenti.
2. Per gli edifici soggetti a vincolo monumentale, i colori ed i materiali devono essere concordati con la Soprintendenza.

3. In generale i fronti esterni di ciascun edificio, anche con più proprietari, devono essere tinteggiati per intero garantendo l'uniformità di intervento.
4. Nel caso di riparazione della facciata di un fabbricato, la parte nuova deve essere armonizzata, anche nel colore, con quella non modificata o non restaurata.
5. Negli interventi sugli immobili del tessuto storico - testimoniale devono essere impiegati intonaci con pigmenti colorati nell'impasto e non semplici tinteggiature.
6. La Commissione per il Paesaggio, con parere motivato, può impartire prescrizioni sul colore da impiegare per le nuove costruzioni e per gli interventi sull'esistente.

Articolo 84 – Coperture degli edifici

1. Nel Centro storico e nei Nuclei storici di antica formazione la struttura dei tetti, gli sporti di gronda, i dettagli di carpenteria ed il manto di copertura devono essere conservati e riparati nel limite del possibile; in caso di rifacimento devono essere rispettati struttura, sporgenze, forma della lattoneria e dettagli dei tetti tradizionali; devono essere impiegati materiali e tecniche di posa coerenti con la tipologia del nucleo; per il manto di copertura devono essere utilizzati coppi a canale.
2. Nel Centro storico e nei Nuclei storici di antica formazione non è ammessa la formazione di cavità, terrazze, abbaini, ecc., nelle falde dei tetti; sono ammessi i lucernari, purché di dimensione contenuta.
3. In caso di interventi di manutenzione o ristrutturazione delle coperture o per la posa di pannelli solari, termici o fotovoltaici, devono essere messi in opera i dispositivi di aggancio orizzontali flessibili ("Linee Vita") di cui all'articolo 46 di questo Regolamento.
4. Negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di coperture esistenti che ne prevedano l'integrale rifacimento, le coperture a falda a gronda libera che delimitano il volume climatizzato verso l'esterno devono essere di tipo ventilato o prestazione equivalente.
5. Nelle nuove costruzioni o nelle sopraelevazioni di quelle esistenti è consentita la realizzazione di coperture piane.
6. I canali di gronda devono essere costruiti con materiali durevoli, preferibilmente lamiera zincate o in lega di rame, adatti alla raccolta delle acque piovane e al loro convogliamento nei pluviali.

Articolo 85 – Illuminazione pubblica

1. Per la progettazione dell'illuminazione pubblica deve essere rispettata oltre quanto richiamato all'articolo 68 di questo Regolamento, la norma UNI EN 13201-2, UNI EN 13201-3, UNI EN 13201-4 e UNI EN 13201-5.
2. I corpi illuminanti e le armature stradali devono essere scelti, oltre che per le loro caratteristiche illuminotecniche, in funzione della loro collocazione tenendo conto del valore simbolico e testimoniale del contesto.
3. Gli impianti devono consentire una parzializzazione (spegnimento di un certo numero di apparecchi rispetto al totale o attenuazione dell'intensità luminosa in alcuni orari) per conseguire, in caso di necessità, un contenimento del consumo energetico.
4. L'illuminazione delle strade deve essere progettata in base alla loro classificazione funzionale. In particolare, deve essere prevista l'evidenziazione degli incroci attraverso una maggiore intensità luminosa.
5. Gli attraversamenti pedonali devono essere oggetto di particolare attenzione: il progetto dell'illuminazione dovrà essere redatto nel rispetto della norma UNI/TS 11726:2018 - "Specifiche tecniche per l'illuminazione degli attraversamenti pedonali". L'intensificazione dell'illuminazione dell'attraversamento può essere attivata anche da un sensore di prossimità o da un rilevatore di presenza.

Articolo 86 – Griglie ed intercapedini

1. Le griglie sul suolo pubblico dei portici e dei porticati devono rispettare le disposizioni del comma 6 dell'articolo 49 di questo Regolamento.
2. Per la formazione delle intercapedini sul suolo pubblico valgono le disposizioni del comma 9 dell'articolo 49 di questo Regolamento.

3. Le griglie dovranno essere posate in modo tale da avere gli elementi antisdrucchiolevoli posti perpendicolarmente al senso di marcia ovvero trasversalmente sui marciapiedi ed essere dimensionate in base al carico che devono sopportare.
4. E' vietata la formazione di intercapedini e griglie sulle sedi stradali.

Articolo 87 – Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

1. Sulle facciate prospettanti gli spazi pubblici è vietata l'apposizione di antenne di qualsiasi natura con esclusione di quelle necessarie al funzionamento di apparati di ricetrasmisione di pubblico servizio. Le antenne paraboliche per le ricezioni satellitari devono essere collocate sulle coperture degli edifici.
2. Le apparecchiature esterne degli impianti di climatizzazione/condizionamento devono essere collocati, di norma, sulle facciate interne non prospettanti sugli spazi pubblici. Nel caso, per provate ragioni tecniche, non fosse possibile rispettare tale disposizione, gli apparati dovranno essere posizionati sui balconi oppure mascherati con accorgimenti architettonici integrati al disegno e al decoro delle facciate.
3. Sulle facciate degli edifici con più appartamenti (condomini) tutte le apparecchiature di cui al comma precedente, poste sui balconi o mascherate, devono avere identico aspetto esteriore nel rispetto del decoro del fabbricato.
4. Nel Centro storico e nei Nuclei storici di antica formazione è vietata l'apposizione di qualsiasi apparecchiatura o impianto esterno sulle facciate degli edifici.

Articolo 88 – Serramenti esterni degli edifici

1. I serramenti e gli infissi esterni in genere sono parte integrante della composizione e del decoro delle facciate. Devono essere progettati in relazione al contesto utilizzando materiali e colori adeguati, ponendo particolare attenzione alle dimensioni dell'apertura, al numero delle partizioni e allo spessore complessivo dei singoli montanti.
2. Nel Centro storico e nei Nuclei storici di antica formazione è vietato l'utilizzo di serramenti e infissi metallici con profili eccessivamente dissonanti (per spessore, aspetto, forma e colore) rispetto ai tradizionali di legno. In ogni caso, il loro impiego è subordinato al parere della Commissione per il Paesaggio che potrà impartire prescrizioni puntuali nel rispetto delle disposizioni della Appendice B (*Schede degli elementi costitutivi del paesaggio*) alla DGR IX/2727 del 21/12/2011.

Articolo 89 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Le insegne commerciali e gli altri mezzi pubblicitari fissi sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi. Devono, pertanto, essere integrate nel disegno della facciata e rispettare le caratteristiche del contesto.
- 1.2 L'installazione delle insegne di esercizio di attività commerciali/produktive presso la sede e/o pertinenze delle stesse è autorizzata con la presentazione di S.C.I.A. telematica al Suap di Cassago Brianza – art. 5 D.P.R. 160/2010 – previa acquisizione degli eventuali titoli ambientali previsti al precedente art. 10, nel rispetto delle disposizioni dettate dal vigente *“Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* e dal Codice della Strada e relativo Regolamento;
2. La tenda è un manufatto realizzato in qualsiasi materiale (tessuto naturale o sintetico), non rigido, e supportato da una struttura vincolata alla facciata di un edificio, al di sopra di vetrine o porte di accesso, aggettante sul suolo e con la funzione di riparare dal sole.
3. Le tende aggettanti su suolo pubblico possono essere installate, previa autorizzazione del dirigente responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, osservando i seguenti criteri:
 - a) possono essere fisse o retrattili e devono essere prive di sostegni verticali fissati al suolo;
 - b) possono essere verticali tra le colonne dei portici o nei vani delle arcate, purché vi sia omogeneità di materiale forma e colore e vi siano meccanismi per l'avvolgimento;
 - c) le tende aggettanti al piano terreno di fabbricati sono ammesse solo sulle strade provviste di marciapiedi; in tal caso l'oggetto deve essere arretrato rispetto al ciglio stradale di almeno cm 50;
 - d) nelle aree pedonalizzate sono ammesse tende che siano in condizione di essere ritratte nel caso di passaggio di mezzi autorizzati o di soccorso;

- e) il margine inferiore della struttura e della tenda (comprese le frange o le mantovane) non può avere altezza inferiore m 2,20;
- f) nel Centro storico e nei Nuclei di antica formazione la posizione, il colore ed i materiali devono essere approvati dalla Commissione per il Paesaggio e, in caso di edifici vincolati, dalla Soprintendenza.
4. Le targhe devono essere di dimensioni limitate e devono rispettare il disegno e il decoro della facciata.
5. Il Comune può, per ragioni di pubblico interesse e previa comunicazione alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:
- targhe con indicazione dei nomi assegnati alle vie e piazze;
 - cartelli per segnalazioni stradali;
 - piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.;
 - mensole, ganci, condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico, telecamere per la videosorveglianza, ecc.;
 - cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e delle farmacie;
 - pannelli a messaggio variabile per segnalazioni stradali o ambientali con i loro accessori;
 - cartelli segnalatori dei servizi pubblici postali, telefonici e simili;
 - targhe ed apparecchi relativi ai pubblici servizi.
6. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori ed i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratte alla pubblica vista.
7. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, deve darne avviso agli enti interessati che devono prescrivere nel più breve tempo possibile le cautele del caso.
8. La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate è a carico degli enti o privati gestori dei servizi di interesse collettivo.

Articolo 90 – Cartelloni pubblicitari

1. All'interno del Centro Abitato come definito l'art. 3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, è vietata la posa di cartelli pubblicitari ai margini delle strade che non siano le insegne di esercizio che segnalano le ditte ubicate nell'immediata prossimità dell'insegna stessa. I cartelli pubblicitari esistenti all'entrata in vigore di questo Regolamento dovranno essere rimossi alla scadenza della relativa concessione.
2. Per la posa di cartelli e manifesti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del D.lgs. 42/2004.
3. Per la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del D.lgs. 42/2004 si applicano le disposizioni dell'articolo 153 del medesimo decreto.

Articolo 91 – Muri di cinta

1. Per la realizzazione dei muri di cinta si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 57 di questo Regolamento.
2. Per il decoro dei luoghi e del contesto paesaggistico tutti i muri di cinta, realizzati in muratura a tutta altezza, devono essere finiti ad intonaco e tinteggiati. Verso gli spazi pubblici sono vietati i muri di cinta realizzati con elementi prefabbricati (pilastrini e lastre).

Articolo 92 – Beni culturali e edifici storici

1. Si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.*

Articolo 93 – Cimiteri monumentali e storici

1. I Viali e i Parchi della Rimembranza, di cui alla Legge 21 marzo 1926, n. 559, "Dichiarazione di pubblici monumenti dei Viali e dei Parchi della Rimembranza", sono qualificabili come beni culturali. Essi sono inoltre qualificabili, ovviamente nel loro complesso, come beni paesaggistici. (Parere del 1° agosto 2008 prot. n. 14365, Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Pertanto ogni intervento è subordinato al parere della competente Soprintendenza.

Articolo 94 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. Per favorire il senso di protezione, la facilità di movimento e l'incolumità degli utenti è utile l'impiego e la corretta collocazione degli elementi che definiscono gli spazi aperti. Più nel dettaglio possono essere utilizzate le seguenti strategie:

- prevedere negli spazi aperti una pluralità di funzioni e la presenza di generatori di attività;
- agevolare l'orientamento degli utenti dello spazio aperto con simboli, segnaletiche e soglie appropriate e visibili e segnalare eventuali pericoli;
- aumentare la sicurezza degli spazi attraverso la sorveglianza temporanea e la visibilità degli stessi;
- considerare l'intorno e la tipologia di affaccio degli edifici circostanti sugli stessi;
- ridurre la presenza di percorsi prevedibili e punti di uscita individuando vie di accesso alternative;
- scelta accurata degli elementi di arredo urbano.

2. La sicurezza dei luoghi pubblici urbani può essere conseguita anche adottando tecniche di "urbanistica tattica" (vedi anche comma 10 articolo 52 di questo Regolamento) con interventi da realizzare a breve termine e a basso costo, coinvolgono direttamente gli abitanti della zona, con lo scopo di rimuovere tutti quegli ingombri che possono essere un ostacolo per la piena godibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini.

Capo VI - Elementi costruttivi**Articolo 95 – Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche**

1. I principali riferimenti normativi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono contenuti nei seguenti provvedimenti:

Statali

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - *Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 - *Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III*

Regionali

- L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 - *Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione*

2. Le opere per il superamento delle barriere architettoniche poste all'esterno dell'edificio, in particolare rampe e ascensori, devono rispettare le caratteristiche architettoniche dello stesso e devono inserirsi armonicamente nel contesto.

Articolo 96 – Serre bioclimatiche

1. Le norme per la realizzazione delle serre bioclimatiche sono contenute nell'articolo 43.1.1 di questo Regolamento.
2. Le serre bioclimatiche devono essere realizzate rispettando le caratteristiche architettoniche del fabbricato in cui si inseriscono e non devono alterarne la composizione. In particolare, deve essere rispettato il colore dei serramenti.
3. Nel Centro storico e nei Nuclei di vecchia formazione possono essere realizzate esclusivamente a tamponamento di logge o portici esistenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche della facciata. I serramenti devono essere realizzati con lo stesso materiale degli esistenti.

Articolo 97 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Le norme per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono contenute negli articoli 43.1.1, 43.1.2 e 43.1.3 di questo Regolamento.
2. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere progettati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle *Schede degli elementi costitutivi del paesaggio*, Appendice B alla DGR 22/12/2011, n. IX/2727, per ottenere un corretto inserimento nel contesto e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del fabbricato.

Articolo 98 – Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Per la realizzazione di coperture, canali di gronda e pluviali si applicano le disposizioni dell'articolo 84 di questo Regolamento.
2. Le acque di scolo dei canali di gronda devono essere convogliate attraverso i pluviali nei recapiti consentiti dal presente Regolamento e dal Regolamento del *Gestore del ciclo integrato delle acque*.
3. E' vietato lo scarico diretto sul suolo pubblico dei doccioni e dei pluviali e deve essere evitato ogni stillicidio dalle sporgenze delle costruzioni.

Articolo 99 – Strade e passaggi privati e cortili

1. Le strade private realizzate a seguito di lottizzazione di aree fabbricabili devono rispettare le norme dimensionali di cui all'articolo 48.1 di questo Regolamento. Quelle costituite a seguito di frazionamento di mappali già edificati o edificabili ovvero i passaggi privati, devono avere una larghezza minima tale da permettere il transito dei mezzi di soccorso e che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a m 3,00.
2. Le strade e i passaggi privati, se a fondo cieco, devono avere degli slarghi per consentire l'inversione di marcia.
3. Gli eventuali parcheggi o posti auto, che non potranno comunque essere di uso pubblico, serviti da strade private, devono essere realizzati mediante arretramento delle recinzioni e conformati in modo tale da consentire le manovre di parcheggio e di inversione di marcia.
4. Per cortile si intende un'area privata scoperta, di pertinenza di uno o più fabbricati, eventualmente delimitata anche da recinzioni.
5. Nei cortili possono essere realizzate solo ed esclusivamente le costruzioni accessorie o le attrezzature previste da questo Regolamento nel rispetto dei limiti di densità edilizia e dei parametri urbanistici previsti dalle norme del PGT.
6. Nei cortili dei fabbricati esistenti compresi nel Centro storico o nei Nuclei di vecchia formazione non sono ammesse costruzioni anche accessorie o di servizio.

Articolo 100 – Cavedi, pozzi luce e chiostrine

1. Nelle nuove costruzioni non sono ammessi cavedi o pozzi di luce. E' consentita la formazione di chiostrine per fabbricati di non più di due piani fuori terra alla condizione che il lato minore della chiostrina, intesa come patio, non sia inferiore all'altezza massima della facciata che vi prospetta, misurata al filo superiore del canale di gronda o del parapetto pieno o coronamento della copertura piana, con un minimo di m 4,00.
2. Sulla chiostrina/patio possono avere affaccio i locali di servizio, i bagni e le cucine. I locali di abitazione vi possono avere un affaccio secondario.
3. Il patio deve essere dotato di sistema di raccolta delle acque piovane con recapito nell'impianto di scarico/raccolta delle acque bianche.

4. I cavedi tecnici o passi d'uomo sono preordinati al passaggio dei condotti tecnici verticali dell'impiantistica del manufatto edilizio. Nessun locale può affacciarsi sui medesimi. Essi devono contenere strutture fisse di collegamento verticale e piani grigliati per garantire l'accesso agevole e sicuro al personale tecnico e devono essere dotati di tiraggio naturale o meccanico dal piede dell'edificio al colmo del tetto.

Articolo 101 – Intercapedini e griglie di aerazione

1. I muri perimetrali dei locali di abitazioni o destinati ad ambienti di lavoro, non possono essere addossati al terreno e dovranno essere distanziati mediante intercapedini aventi:
 - larghezza di almeno 80 cm;
 - aerate con almeno 2 superfici libere ciascuna di 0,5 mq posizionate agli estremi dell'intercapedine;
 - essere ispezionabili per la pulizia;
 - munite di condutture o cunette per l'allontanamento delle acque ad idonea distanza dal fabbricato ed aventi base posta a quota almeno 20 cm al di sotto del livello di calpestio dei locali attigui."

Articolo 102 – Recinzioni

1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 57 di questo Regolamento.
2. Al fine di salvaguardare la visuale per il traffico, il Comune ha la facoltà di imporre, sulla base delle norme statali o regionali o secondo le indicazioni del *Regolamento di attuazione del Codice della strada*, le misure opportune limitando in particolare le altezze delle opere e stabilendo degli arretramenti particolari.

Articolo 103 – Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. I materiali da costruzione per la realizzazione degli impianti e delle finiture degli edifici devono avere caratteristiche di durabilità, di resistenza al fuoco e agli agenti atmosferici.
2. Per le tecniche costruttive si fa riferimento alla *PARTE II – Normativa tecnica per l'edilizia Capo I - Disposizioni di carattere generale* del DPR 380/2001.

Articolo 104 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Si applicano, in particolare, le disposizioni degli articoli 60, 78, 79 di questo Regolamento.

Articolo 105 – Piscine

1. Per la realizzazione delle piscine pubbliche o aperte al pubblico e per quelle condominiali, si applicano le disposizioni di cui alla - DGR 17/05/2006 - n. VIII/2552 (BURL n. 23 del 05/06/2006 - estratto dalla Serie Ordinaria "Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie.").
2. La realizzazione delle piscine private e/o condominiali è consentita esclusivamente nelle aree di pertinenza dei fabbricati, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Piano delle Regole in materia di superficie coperta (SCOP) e superficie permeabile (SP).
3. Nelle aree destinate alle attività agricole edificabili le piscine sono consentite esclusivamente come pertinenze dell'abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
4. Di norma, le piscine devono essere realizzate senza consistenti alterazioni dell'andamento naturale del terreno ed essere interrate sino al bordo superiore dell'invaso.
5. Le piscine interrate devono distare almeno 2,00 m dai confini privati e 3,00 m dalle strade.
6. Nel caso si dovesse ricorrere alla realizzazione di muri di sostegno per la sistemazione del terreno, si applicano le norme di cui al precedente articolo 57.3. In questo caso la distanza dal confine o dalla strada deve essere maggiorata sommando alla distanza di cui al precedente comma l'altezza del muro di sostegno.
7. Le piscine stabili costruite totalmente fuori terra devono rispettare le distanze dai confini e dalle strade previste per la costruzione dei nuovi fabbricati.

8. I locali tecnici per il funzionamento delle piscine devono essere totalmente interrati o collocati all'interno del fabbricato principale. Qualora realizzati fuori terra devono rispettare le disposizioni del Piano delle Regole relative ai fabbricati accessori.

Articolo 106 – Altre opere di corredo agli edifici

1. Gli elementi di arredo delle aree di pertinenza di cui al Glossario - Edilizia Libera, qualora stabilmente infissi al suolo, oltre ad essere contenute nell'indice di permeabilità fondiaria (IPF), devono rispettare le distanze dal confine e dai fabbricati previste dalle NTA del Piano delle Regole e, nei casi previsti dalle norme nazionali o regionali, essere provvisti di autorizzazione paesaggistica. I ricoveri per animali devono essere tenuti ad almeno 5,00 m dai confini e le relative recinzioni almeno 3,00.
2. Gli elementi di arredo delle aree di pertinenza di cui al Glossario - Edilizia Libera non stabilmente infissi al suolo, devono rispettare la distanza minima dal confine di 3,00 m ad esclusione dei barbecue e i forni che devono rispettare la distanza minima di 5,00 m. Nelle aree di pertinenza di fabbricati plurifamiliari, i barbecue e i forni devono essere autorizzati dal condominio.
3. Qualora il muro pieno di confine abbia un'altezza di almeno m 2,50, gli elementi di arredo, con esclusione dei barbecue, dei forni e dei ricoveri per animali, possono essere addossati allo stesso alla condizione che non ne superino l'altezza.
4. Per gazebo e pergolato di limitate dimensioni, non stabilmente infisso al suolo, si intende una struttura con superficie in pianta non superiore a 9,00 mq.
5. Per ripostiglio per attrezzi o manufatto accessorio di limitate dimensioni, non stabilmente infisso al suolo, si intende una struttura con superficie in pianta non superiore a 3,00 mq.
6. Tutti gli interventi di arredo delle aree di pertinenza non devono comportare significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali.
7. Le pavimentazioni in genere e quelle a completamento degli elementi di arredo devono essere contenute nell'indice di permeabilità fondiaria (IPF) stabilito dalle NTA del Piano delle Regole.
8. Le opere, non stabilmente infisse al suolo ovvero semplicemente ancorate per consentirne la stabilità, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni sono soggette alla semplice comunicazione di avvio lavori (CAL) e non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 107 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

1. Si applicano le disposizioni del Titolo IV del DPR 380/2001, in particolare il Dirigente o il Responsabile del Servizio Area Tecnica comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente e avvalendosi dei funzionari ed agenti della Polizia Locale, la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Articolo 108 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Il Responsabile del Servizio Area Tecnica comunale, per il controllo durante l'esecuzione dei lavori, si avvarrà del personale di Polizia Locale che avrà facoltà di effettuare sopralluoghi per constatare il regolare andamento dei lavori e la loro corrispondenza con il titolo abilitativo. Il predetto personale avrà libero accesso nel cantiere e dovrà ottenere dal direttore dei lavori tutti i chiarimenti necessari che dovessero essere richiesti.

Articolo 109 – Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

1. Le sanzioni per le violazioni alle norme del Regolamento Edilizio sono contenute nella Tabella Allegato A al Regolamento stesso.
2. Le sanzioni potranno essere adeguate senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento.

3. L'inosservanza dei precetti del Regolamento Edilizio per i quali non è prevista una specifica sanzione, nella tabella allegata, nonché l'inosservanza delle ordinanze attuative degli obblighi previsti dal presente Regolamento, ove non diversamente disposto nella tabella allegata, sono sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Articolo 110 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio

1. Ogni modifica del Regolamento Edilizio è soggetta alle procedure previste dall'Art. 29 della LR 12/2005.
2. Il previgente Regolamento Edilizio si intende interamente abrogato e sostituito dal presente al momento della sua entrata in vigore.
3. In caso di disposizioni riferite a materie concorrenti tra normative di Regolamento Edilizio e normative dello strumento di Governo del Territorio si applicano le prescrizioni più restrittive nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione vigente a ciascuna normativa.

Articolo 111 – Disposizioni transitorie

1. I parametri delle DTU aventi incidenza urbanistica (SI nella relativa colonna) verranno applicati attraverso le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) dopo la sua definitiva approvazione.
2. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari per l'ambito igienico-sanitario, per quanto riguarda le norme in tale materia non contenute in questo regolamento, valgono quelle dell'Aggiornamento al Titolo III del Regolamento di Igiene tipo di cui alla DGR 25/07/1989, n. IV/45266.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti di qualsiasi natura presentati dopo la sua entrata in vigore a seguito dell'esecutività della delibera di approvazione.

TITOLO VI – REQUISITI UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE AD ATTIVITÀ LUDICO/RICREATIVE E ATTIVITÀ GINNICO/SPORTIVE E FORMAZIONE FISICA

Articolo 112 - Campo di applicazione

1. I requisiti di seguito specificati si applicano alle nuove attività, denominate "impianti sportivi complementari" destinati alla pratica di attività fisiche e sportive non regolamentate da federazioni sportive nazionali con finalità ludico ricreative e di benessere fisico, normate dalla "Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25-06-2008- Parte III" tra cui le palestre non ricomprese tra quelle rientranti negli impianti sportivi aperti al pubblico di cui al DM 18/03/96 e s.m.i. e in quelle scolastiche di cui al DM 18.12.1975 e s.m.i. Le presenti norme non si applicano al mero subentro oppure a cambi di ragione sociale di attività esistenti.
2. All'interno di detti impianti si distinguono le seguenti tipologie minime di locali che devono essere sempre presenti:
 - a. Locali principali (devono essere sempre presenti):
 - locale/i destinati alle attività;
 - un blocco servizi composto da spogliatoi, servizi igienici e docce sia per gli utilizzatori che per il personale;
 - b. spazi di supporto (devono essere sempre presenti);
 - ufficio munito di cassetta di pronto soccorso;
 - c. locali/spazi accessori (non obbligatori);
 - deposito/ripostiglio;
 - zona attesa;
 - locali tecnici.

Articolo 113 - Numero Massimo Utilizzatori

1. Il numero massimo di utilizzatori contemporaneo dovrà essere rapportato alla verifica della superficie delle sale di attività e/o servizi igienici e/o docce.

Articolo 114 - Locali destinati alle attività**Articolo 114.1 - Caratteristiche strutturali**

- a. i locali per le attività devono avere dimensioni tali garantire la superficie minima di 4 m² per utilizzatore contemporaneo;
- b. l'altezza media dei locali non può essere inferiore a m 2,7 preferibilmente m 3, e comunque in ogni punto non inferiore a m 2,5. L'altezza libera deve consentire lo svolgimento dell'attività stessa, anche in relazione al raggio d'azione di eventuali attrezzi, con un congruo margine di sicurezza di almeno m 0,60.
- c. le pareti delle sale devono essere realizzate con materiali resistenti, facilmente pulibili e igienizzabili, devono essere prive di sporgenze per un'altezza non inferiore a m 2,1 dal pavimento;
- d. eventuali sporgenze o spigoli non eliminabili devono essere ben segnalati e protetti, fino all'altezza di 2,1 m, con profili arrotondati realizzati con idonei materiali rispondenti alle norme tecniche vigenti;
- e. eventuali gradini devono avere spigoli arrotondati e con il bordo ben segnalato da colore contrastante;
- f. le vetrate e le porte trasparenti, ove esistenti, devono essere chiaramente segnalate e realizzate con vetri antisfondamento o protette con pellicole di sicurezza a norma o munite di adeguate protezioni, che in caso di rottura non devono produrre frammenti pericolosi
- g. eventuali superfici a specchio dovranno essere realizzate con specchi antisfondamento o munite di adeguate protezioni che in caso di rottura non devono produrre frammenti pericolosi;
- h. la pavimentazione delle sale deve consentire lo svolgimento dell'attività in condizioni di sicurezza e di igiene. Essa deve essere elastica, ben connessa ed impermeabile, di facile pulizia con caratteristiche tale da ridurre il rumore da calpestio, antiscivolo, antistatica e tale da non favorire l'accumulo di polvere (es. legno, gomma, linoleum);
- i. i punti di appoggio, di aggancio o di fissaggio degli attrezzi alle pareti o a terra, devono essere in grado di resistere anche alle sollecitazioni dinamiche dovute all'uso, ove necessario essere muniti di coperchi perfettamente stabili e ove possibile livellati al pavimento o protetti in modo da non costituire causa d'inciampo;
- j. eventuali parapetti/balaustre devono possedere le caratteristiche costruttive previste per gli ambienti residenziali;
- k. gli infissi devono essere facilmente apribili con comando fisso azionabile ad altezza d'uomo, essere stabili nella posizione di apertura e collocati in modo tale da non costituire pericolo per i frequentatori in relazione alle attività svolte. E' da preferire la soluzione a vasistas;
- l. l'accesso ai locali annessi all'attività motorio-ricreativa particolarmente insudicianti, non può avvenire direttamente dall'esterno, se non previa pulizia delle suole mediante idonei sistemi, o cambio calzature, al fine di impedire condizioni di antigiene causate dal trasporto dello sporco all'interno dei locali puliti, attraverso le calzature;
- m. in relazione alle attività svolte, le luci a soffitto e altri apparecchi presenti, devono essere protette in modo tale da non costituire pericolo per i frequentatori;
- n. per attività inserite in edifici con presenza di altre funzioni ad es. residenziale e uffici, le sale di attività devono essere adeguatamente insonorizzate per garantire un congruo isolamento acustico passivo con i locali contigui. Le strutture di separazione dei locali destinati alle nuove attività con le attigue unità immobiliari, a prescindere dell'epoca di costruzione, dovranno possedere i requisiti acustici passivi delle strutture previsti dalla vigente normativa per le attività ricreative. Dovrà essere garantito un tempo di riverbero non superiore a 1,7 secondi. Ove si faccia utilizzo di impianti di diffusione sonora dovranno essere attuati anche gli adempimenti in materia di impatto acustico.

Articolo 114.2 - Informazioni da esporre al pubblico

1. Devono essere esposte all'ingresso dei locali, in modo ben visibile al pubblico:
 - dichiarazione indicante la massima capacità ricettiva contemporanea della struttura;
 - gli orari di accesso al pubblico, eventualmente suddivisi per sesso (in caso presenza di 1 solo spogliatoio);
 - segnaletica di sicurezza e indicazioni utili alla migliore fruizione dell'impianto stesso, in particolare quelle relative al riconoscimento dei luoghi, all'indicazione dei percorsi, delle vie d'uscita di emergenza e dell'ubicazione dei presidi antincendio, ecc.
 - regolamento di utilizzo dei locali e delle attrezzature.

Articolo 114.3 - Caratteristiche ambientali e microclimatiche

1. Nelle sale destinate alle attività ginniche deve essere prevista adeguata illuminazione e ricambio dell'aria e riscaldamento onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort microclimatico in relazione alla tipologia di attività svolta. Il sistema adottato dovrà consentire una sufficiente uniformità dei parametri microclimatici evitando fenomeni di ristagno o di fastidio agli utenti.

Articolo 114.4 - Illuminazione

1. Deve essere garantito il rapporto illuminante naturale di almeno 1/8 della superficie di ciascun locale e/o adeguata illuminazione artificiale tale da garantire il normale svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e di comfort visivo.

Articolo 114.5 - Aerazione

1. In tutti i locali per l'attività ginniche deve essere previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per lo svolgimento delle attività. Tali condizioni si ritengono soddisfatte quando è garantito il rapporto aerante naturale di almeno 1/10 della superficie di ciascun locale o adeguati ricambi d'aria ottenuti mediante impianto di condizionamento avente caratteristiche tecniche previste dalle norme UNI vigenti.
2. Il sistema adottato dovrà consentire una sufficiente uniformità della temperatura evitando fenomeni di stratificazione dell'aria e di fastidio agli utenti durante l'utilizzo degli ambienti e delle attrezzature.
3. In aggiunta al requisito di aerazione naturale è sempre possibile installare impianti di sola estrazione dell'aria, da collocare possibilmente in posizione contrapposta alle superfici finestrate.
4. Devono essere garantiti adeguati interventi di pulizia e manutenzione periodica degli impianti di condizionamento, documentando l'attività effettuata su appositi registri tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo.

Articolo 115 - Servizi igienici, spogliatoi e docce per il personale

1. Se ricorrono i termini di applicazione, detti spazi devono essere rispondenti a quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 Allegato IV – Capitolo 1. Ove presenti, devono avere le stesse caratteristiche previste per i servizi destinati agli utenti.

Articolo 115.1 - Blocco servizi per gli utenti

1. Tutti i locali devono essere adeguatamente riscaldati.

Servizi igienici (WC).

- Il numero di WC per gli utenti deve essere di almeno 1 WC ogni 15 utenti max ammissibili, o frazione arrotondato per eccesso, con un minimo di 1 WC per sesso accessibili dal locale spogliatoio.
- L'altezza media dei vani destinati ai servizi igienici non deve essere inferiore a m 2,40.
- La superficie minima del vano deve essere di almeno m² 1,2 per ciascun componente igienico eventualmente installato e con porta apribile verso l'esterno.
- Deve essere presente finestratura facilmente apribile con comando fisso ad altezza d'uomo avente superficie di m² 0,15 per ciascun WC, o impianto di aspirazione forzata che assicuri un coefficiente di ricambio minimo di

6 vol/h se in espulsione continua, ovvero di 12 vol/h se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

- Eventuali pareti di separazione tra vari WC adiacenti ed installati in unico ambiente, dovranno comunque avere altezza minima di 2,1 m e la superficie finestrata di cui sopra, eventualmente realizzata con un unico elemento, dovrà essere apribile con comando fisso ad altezza d'uomo azionabile da spazi comuni.
- Le pavimentazioni devono essere ben connesse, impermeabili, facilmente lavabili, igienizzabili e di tipo antisdrucchiolevole.
- Le pareti e/o i rivestimenti devono essere ben connesse, impermeabili, facilmente lavabili e igienizzabili fino a 2,0 m.
- Sia le pareti che le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato di pulizia ed integre.
- Qualora i WC non siano accessibili dal locale spogliatoio dovranno essere muniti di antibagno. La parete divisoria tra WC e l'anti WC o con il locale spogliatoio, deve essere a tutt'altezza.

Anti W.C.

- L'antibagno ove previsto, deve avere superficie minima di almeno 1 m² e altezza di almeno m 2,40. Pareti e pavimenti devono avere le medesime caratteristiche dei locali WC.
- Deve essere dotato di lavabo con comando non manuale (leva chirurgica/lunga, o a pedale o sistema automatico, distributore di sapone e salviette monouso).
- La porta verso l'esterno deve essere munita di sistema di auto chiusura.

Spogliatoi

- Gli spogliatoi devono essere almeno due, divisi per sesso. Se unico, ammissibile solo per attività aventi superficie complessiva utile fino a 100 m², l'accesso al locale deve essere consentito ad orari differenziati per i diversi sessi.
- Ciascun locale deve avere superficie complessiva di almeno 1,5 m² per potenziale utilizzatore contemporaneo con un minimo di m² 7.
- In ciascun locale deve essere presente finestratura possibilmente a vasistas facilmente apribile con comando fisso ad altezza uomo (non devono costituire intralcio o pericolo nella posizione di apertura), che garantisca un rapporto di aerazione naturale minimo di 1/10 della superficie del pavimento o impianto di aspirazione forzata (con requisiti già definiti per il blocco servizi igienici) o impianto di condizionamento avente caratteristiche tecniche previste dalle alle norme UNI vigenti.
- Le pavimentazioni devono essere ben connesse, impermeabili, facilmente lavabili, igienizzabili e di tipo antisdrucchiolevole.
- Le pareti e/o i rivestimenti devono essere ben connesse, impermeabili, facilmente lavabili e igienizzabili fino a 2,0 m.
- Sia le pareti che le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato di pulizia ed integre.
- Negli spogliatoi devono essere installati lavabi con comando non manuale (leva chirurgica/lunga o sistema automatico), muniti di specchio, in numero pari alle docce, distributore di sapone e salviette monouso.
- Ciascun locale deve essere dotato di soluzioni/dispositivi che permettano di garantire la privacy degli utenti presenti all'interno.
- Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di armadietti non inferiore al numero massimo delle presenze contemporanee nell'impianto; questi devono essere di adeguate dimensioni, preferibilmente ben areati, resistenti e realizzati con materiali durevoli, facilmente lavabili, sanificabili e muniti di sistema di chiusura.

2. Gli spogliatoi devono avere anche la seguente ulteriore dotazione minima:

- panche di materiale lavabile;
- appendiabiti in numero adeguato;
- termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero non inferiore alle docce, per gli spogliatoi ad uso femminile con ulteriori 2 unità;
- adeguato numero di raccoglitori di rifiuti.

Docce

- Deve essere previsto almeno 1 posto doccia ogni 15 utenti contemporanei o frazione, arrotondato per eccesso, adeguatamente distribuiti tra lo spogliatoio maschile e quello femminile, con un minimo di 2 docce (anche in presenza di singolo spogliatoio).
- Ai posti doccia deve essere anteposto uno spazio antidoccia accessibile dal locale spogliatoio ed avente profondità di almeno 1,2 m e munito di piletta sifonata, dotato di appendiabiti pari al numero delle docce.
- Le pareti e/o i rivestimenti devono essere impermeabili, facilmente lavabili e igienizzabili fino a 2,2 m, ogni posto doccia deve essere delimitato dai posti doccia contigui da elementi di separazione di adeguata larghezza dal pavimento fino a 2 m.
- La pavimentazione della zona docce/antidocce deve essere ben connessa, munita di pendenza minima del 3% verso la piletta sifonata, aventi caratteristiche antisdrucciolevoli con riferimento alla presenza di acqua, impermeabile, facilmente lavabile e igienizzabile.
- Sia le pareti che le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato di pulizia ed integre.
- La zona docce deve essere dotata di un adeguato sistema di allontanamento dei vapori avente portata non inferiore a 10 vol/h se in funzionamento continuo o 20 vol/h se in funzionamento discontinuo.

Articolo 116 - Locali di supporto

1. Devono essere previsti vani /spazi separati per il deposito dei materiali di pulizia, nonché di un idoneo vano/spazio per il deposito delle attrezzature. Per le attività deve essere individuato anche uno spazio o locale per le attività d'ufficio e gestione amministrativa.

Articolo 117 - Macchine, attrezzature, locali e impianti

1. Le macchine e le attrezzature utilizzate per le attività motorie e ricreative devono essere disposte in modo ordinato e razionale, in modo tale da lasciare agli utenti e agli addetti percorsi agevoli di almeno m 0,80, tenendo conto anche del raggio d'azione dei macchinari ed attrezzature.
2. Le attrezzature devono essere certificate nel rispetto delle norme vigenti all'atto dell'immissione sul mercato, ed installate secondo le indicazioni del produttore e come riportato nel manuale d'uso e manutenzione. La corretta installazione deve essere attestata dalla ditta installatrice.
3. Tutte le attrezzature fisse e mobili devono avere idonee caratteristiche di sicurezza e di resistenza meccanica ed in particolare, laddove necessario, devono essere dotate di solido appoggio, ancoraggio o fissaggio al pavimento o alle pareti, in relazione alle massime sollecitazioni a cui saranno sottoposte.
4. Per tutte le macchine deve essere previsto il piano di manutenzione programmata con cicli di verifica predefiniti (controllo delle parti elettriche, delle parti meccaniche, lubrificazione dei macchinari, delle condizioni statiche, ancoraggi e giunzioni, ecc.), che ne garantisca il mantenimento delle normali condizioni di funzionamento e di sicurezza. Tale piano deve essere formalizzato in un apposito documento e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate, devono essere documentate e tenuto a disposizione dell'autorità competente al controllo.
5. Tutti gli impianti tecnologici presenti all'interno dell'attività devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti e corredati delle relative certificazioni.
Devono essere predisposti programmi formali relativi alle modalità e tempistiche per la pulizia dei locali e delle attrezzature.
Devono essere adottati sistemi di prevenzione e controllo del rischio correlato alla possibile contaminazione da Legionella degli impianti idrico e di condizionamento (secondo le vigenti Linee Guida Ministeriali e Regionali).

Articolo 118 - Locali tecnici

1. All'interno di questi locali, che devono essere sempre tenuti chiusi e interdetti ai frequentatori, è fatto divieto di riporre materiale e attrezzature se non inerente al ciclo tecnologico a cui sono destinati.

Articolo 119 - Altre attività

1. Eventuali altre attività presenti all'interno di altri locali di cui la palestra fa parte, (saune, trattamenti estetici, solarium, studi professionali, somministrazione alimenti, ecc.) devono possedere i requisiti previsti dalle specifiche normative vigenti.

Articolo 120 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capitolo sono fatte salve le norme generali del presente regolamento. Resta inoltre fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di:

- prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro;
- sicurezza degli impianti;
- accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- prevenzione incendi e relative competenze dei VV.F. e di altri organismi con competenze specifiche. Per le attività non soggette agli adempimenti del DPR 151/11 devono comunque essere garantite le misure minime di sicurezza dell'esodo garantendo la presenza di almeno una uscita di sicurezza di larghezza minima di 1,2 m, oppure due uscite non inferiori a 80 cm, comunque dimensionate in relazione al massimo affollamento previsto e con apertura nel verso di esodo a semplice spinta."

Allegati

Allegato A - Tabella delle sanzioni amministrative (Articolo 109)

Allegato B - Definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi

Allegato C - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniformi e diretta applicazione sul territorio regionale

Allegato A

Tabella delle sanzioni amministrative (Articolo 109)

Mancanza in cantiere dei documenti dei titoli abilitativi (articolo 7)	€ 200
Inesatta o incompleta comunicazione inizio lavori (articolo 28)	€ 150
Mancata comunicazione inizio lavori (articolo 28)	€ 300
Mancata comunicazione della variazione dei responsabili del titolo abilitativo (articolo 29)	€ 150
Mancata comunicazione di fine lavori (articolo 30)	€ 150
Carenze nell'allestimento e nella segnalazione del cantiere (articolo 35)	€ 100
Mancata segnalazione del cantiere (articolo 35)	€ 100
Inesatto o incompleto cartello di cantiere (articolo 36)	€ 100
Mancata esposizione del cartello di cantiere (articolo 36)	€ 200
Mancato ripristino dello stato dei luoghi verso gli spazi pubblici a fine cantiere (articolo 41)	€ 500
Inosservanza dell'obbligo di mantenere il decoro degli edifici e delle aree libere secondo le disposizioni del Regolamento edilizio (articolo 79)	€ 500
Inosservanza dell'obbligo di mantenere l'altezza e la sporgenza delle siepi verso gli spazi pubblici previste dal Regolamento edilizio (articolo 79 e vari)	€ 300

ALLEGATO B

DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1 - Superficie territoriale*	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria*	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale*	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 - Indice di edificabilità fondiaria*	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 - Carico urbanistico*	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 - Dotazioni Territoriali*	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
8 - Superficie coperta*	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 - Superficie permeabile*	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 - Indice di permeabilità*	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 - Indice di copertura*	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 - Superficie totale*	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 - Superficie lorda*	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 - Superficie utile*	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	
15 - Superficie accessoria*	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: * i portici e le gallerie pedonali; * i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; * le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m. 1,50; la tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessorie utili e lorda; * le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; * i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; * i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; * spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; * i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; * i volumi tecnici; * le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessorie utili e lorda.	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzera del muro comune.
16 - Superficie complessiva*	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI	
17 - Superficie calpestabile*	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	
19 - Volume totale o volumetrica- complessiva*	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 - Numero dei piani		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	NO	
28 - Altezza dell'edificio*		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati a curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di ritenimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoriarietà.	NO	
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in oggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in oggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 - Superficie scolante Impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	Nuova definizione
44 - Altezza urbanistica *	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	Nuova definizione
45 - Volume urbanistico *	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	Nuova definizione

Allegato C

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)"

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

A.1 Edilizia residenziale

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale)

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.

D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 - "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99

A.5 Sottotetti

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65

A.6 Seminterrati

L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 quinquies

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77

REGOLAMENTO REGIONALE Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4.

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f)

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134

e 163

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) - Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e

n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/1177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)

B.3 Servizi militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)" - Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004"

B.6 Siti contaminati

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis

L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale"

D.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati"

D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"

D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V - Riqualficazione delle aree

D.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualficazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)"

D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014"

B.7 Intorni aeroportuali

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7

B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

B.9 Invarianza idraulica

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

C.2 Beni paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86

C.3 Rischio idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39

L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

D.g.r. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”

D.g.r. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”

C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza

L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:

- D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008" e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
- D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
- Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
- D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";
- D.g.r. 30 novembre 2016, n. X/5928 - "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i."

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

C.8 Tutela qualità dell'aria

D.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"

D.g.r. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)

D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)"

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNWF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di dispositivi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3) e

successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)

NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"

D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013"

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)

D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies

D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri

ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

NORMA TECNICA UNI 10819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI**E.1 Strutture commerciali**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5

D.g.r. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe *Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")*.

Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe

Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

24 gennaio 2014, n. X/1274 – *"Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")"*

E.2 Strutture ricettive

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico- alberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - *"Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"*

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di

alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

E.5 Sale cinematografiche

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

E.7 Enti del Terzo settore

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004

(sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture termali**E.11 Strutture sanitarie**

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)